

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	77
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	77

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: <i>a)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; <i>b)</i> Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1476-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .	88

##### SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	91

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	92
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla	
---	--

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Atto n. 95 (Rilievi alle Commissioni II e VI) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	95
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile. Atto n. 99 (Rilievi alle Commissioni I e II) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	97
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	104
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i> ) .....	102
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	133

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.*

**La seduta comincia alle 10.15.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione bilancio i deputati Massimo GARAVAGLIA e Vannia GAVA del gruppo Lega e Carmelo Massimo MISITI, del gruppo M5S, in sostituzione del deputato Federico D'INCÀ, che ha assunto un incarico di Governo. Comunica altresì che cessano di far parte della Commissione bilancio i deputati Maura TOMASI e Alberto RIBOLLA, del gruppo Lega.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.**

**C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.**

**C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, rivolge un saluto al Viceministro Misiani e augura buon lavoro al nuovo Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, si associa all'augurio formulato dal relatore.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, il cosiddetto anno finanziario, adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è formato da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle

entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.

Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2018 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti – SEC e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica

(impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.

Il Rendiconto viene, in tal modo, raccordato con il Conto economico dello Stato, che costituisce un sottosettore di rilievo del più generale Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com'è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.

È pertanto opportuno, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.

A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2018 relativi al conto economico della Pubblica Amministrazione (PA), che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della *fiscal governance* adottata nell'ambito dell'Unione europea (UE).

A questo riguardo, evidenzia che nel 2018 il PIL nominale è stato pari a 1.756,982 miliardi di euro, con una crescita dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente, mentre in termini di volume (PIL reale) la crescita è stata dello 0,9 per cento rispetto al 2017.

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, segnala che i dati riferiti all'esercizio 2018 concluso, resi noti dall'ISTAT, attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a -37,505 miliardi, corrispondente al 2,1 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento di circa 3,8 miliardi rispetto all'anno 2017, anno nel quale l'indebitamento è risultato pari a -41,285 miliardi, corrispondente al 2,4 per cento del PIL.

Dal confronto fra il 2018 e il 2017 emerge che hanno contribuito al predetto miglioramento sia un incremento del saldo primario (+3,1 miliardi), sia una riduzione della spesa per interessi (-0,6 miliardi). In termini relativi, il saldo primario è cresciuto all'1,6 per cento del PIL (a fronte del +1,4 per cento registrato nel 2016 e nel 2017), mentre la spesa per interessi è diminuita dal 3,8 per cento del 2017 al 3,7 per cento del PIL del 2018.

Limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione, rileva che al miglioramento del saldo concorre principalmente un incremento delle entrate (per 12,5 miliardi), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per 8,7 miliardi).

Il saldo di parte corrente nel 2018 è stato positivo e pari a 17,168 miliardi, a fronte dei 19,295 miliardi del 2017. Tale peggioramento di 2,1 miliardi (pari all'11 per cento) è il risultato di un aumento delle entrate correnti di circa 15,4 miliardi, a fronte di un incremento delle uscite correnti di circa 17,5 miliardi.

Le entrate totali del 2018 delle amministrazioni pubbliche registrano rispetto all'anno 2017, in valore assoluto, un incremento di 12,5 miliardi di euro (da 803,6 miliardi a 816,1 miliardi di euro). Poiché tale incremento (+1,6 per cento) risulta proporzionalmente inferiore all'incremento del PIL nominale (+1,7 per cento), l'andamento delle entrate totali rispetto al prodotto interno lordo registra una contrazione, attestandosi al 46,4 per cento del PIL (-0,1 punti percentuali rispetto al 2017).

In particolare, le entrate correnti evidenziano, rispetto al 2017, un incremento di circa 15,4 miliardi (+1,9 per cento), determinato da un aumento delle imposte indirette (+2,1 per cento) e dei contributi sociali (+4,3 per cento), a fronte di una riduzione delle imposte dirette (-0,7 per cento). In rapporto al PIL, le entrate correnti registrano un incremento di 0,1 punti percentuali, passando dal 46,1 per cento al 46,2 per cento del prodotto in-

terno lordo. Le imposte in conto capitale registrano, invece, una contrazione di 840 milioni di euro (-36,2 per cento).

La pressione fiscale nel 2018 resta invariata rispetto al 2017, al 42,1 per cento del PIL, mentre le spese finali del 2018 hanno mostrato un incremento in valore assoluto rispetto al 2017, impatto che è stato parzialmente stemperato, nei suoi effetti peggiorativi sui saldi, dalla crescita economica registrata nell'anno, da cui è conseguito un netto incremento delle entrate correnti rispetto al 2017.

In valore assoluto, le spese si attestano nel 2018 a 853,6 miliardi, in aumento dell'1 per cento rispetto al 2017, anno in cui l'analogo valore era stato di 844,9 miliardi.

Nel complesso, diminuisce leggermente l'incidenza delle spese complessive rispetto al PIL, passando dal 48,9 per cento del 2017 al 48,6 per cento del 2018. La variazione « complessiva » è il prodotto dell'incremento di 2,3 punti di PIL della spesa corrente, a fronte di una riduzione dello 0,9 per cento della spesa per interessi e una riduzione del 13,1 per cento della spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda, infine, il debito pubblico, a fine 2018 era pari a 2.321,957 miliardi di euro (132,2 per cento del PIL), in aumento di 52,947 miliardi di euro rispetto ai 2.269,01 del 2017 (131,4 per cento del PIL), con un incremento del rapporto debito/PIL dello 0,8 per cento. Segnala che si tratta di una inversione di tendenza rispetto alla progressiva, sebbene contenuta, riduzione intervenuta dopo la rapida crescita verificatasi nel periodo 2008-2013, durante il quale il debito è passato dal 99,8 al 129,0 per cento del PIL, con una crescita media annua di circa 4,2 punti percentuali.

Venendo ora al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, osserva che la gestione di competenza ha fatto conseguire, nel suo insieme, un miglioramento dei saldi rispetto alle previsioni definitive.

Anche a raffronto con l'esercizio precedente, i dati di consuntivo evidenziano un miglioramento sia del saldo netto da

finanziare che del ricorso al mercato. Più contenuto risulta il valore positivo del risparmio pubblico.

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2018 un valore negativo per circa 20 miliardi di euro (pari all'1,1 per cento del PIL, mentre era l'1,7 per cento nel 2017), con un miglioramento di oltre 9 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2017 (-29,1 miliardi), dovuto al sensibile aumento delle entrate finali (+8,6 miliardi) ed alla riduzione delle spese finali (-473 milioni). Il miglioramento del saldo è ancora più evidente (circa 24 miliardi) se confrontato con le previsioni definitive, che prevedevano un valore negativo del saldo di -43,9 miliardi.

Si registra, invece, un peggioramento del risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dai 31,6 miliardi di euro registrati nel 2017 ad un valore di 27,4 miliardi (corrispondente all'1,6 per cento del PIL), con una riduzione di circa 4,2 miliardi rispetto al 2017. Tale situazione è determinata dal maggior incremento delle spese correnti (+13 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+8,9 miliardi). Se confrontato con le previsioni definitive, il risparmio pubblico presenta, invece, un miglioramento di quasi 22 miliardi.

Il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2018 a 225,1 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 16,6 per cento), evidenziando un miglioramento di 44,8 miliardi rispetto al 2017, riprendendo quindi, dopo il dato del 2017 (in cui tale saldo si era assestato a oltre 271 miliardi di euro), il *trend* in discesa registrato negli ultimi anni (260,4 miliardi nel 2014, 257,1 miliardi nel 2015, 207,1 miliardi nel 2016).

Il valore del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato registrati nel 2018 si mantengono comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bi-

lancio per il 2018 (tetto stabilito, rispettivamente, in -45.470 milioni e in 274.000 milioni).

Il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2018 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+8,6 miliardi) rispetto all'anno precedente, ascrivibile alle entrate tributarie, ed una lieve flessione (-474 milioni) degli impegni delle spese finali.

Guardando alle entrate complessive, l'entità degli accertamenti (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata nel 2018 pari a 840,7 miliardi di euro, con una diminuzione rispetto al 2017 (-2,8 per cento, circa -23,9 miliardi), che trae origine soprattutto dalla dinamica degli accertamenti delle entrate del Titolo IV – accensione prestiti (-32 miliardi rispetto al 2017).

Dal lato della spesa, la flessione degli impegni finali nel 2018 è frutto di una contrazione delle spese in conto capitale (-13,6 miliardi) e di un incremento della spesa corrente (+13,1 miliardi) rispetto al 2017.

Relativamente agli impegni complessivi di spesa, essi ammontano nel 2018 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 816,7 miliardi. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una riduzione degli impegni complessivi di spesa di -37,4 miliardi di euro (-4,4 per cento), determinata, in particolare, oltre che dalle spese in conto capitale, dal rimborso delle passività finanziarie (-37 miliardi). Questo dato si riflette in una diminuzione della « Capacità d'impegno » (cioè del rapporto tra le somme impegnate e gli stanziamenti definitivi) nel 2018 rispetto al 2017.

Passando ad esaminare la gestione dei residui, rileva che il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti presentava, al 1° gennaio 2018, residui attivi per 204 miliardi di euro e residui passivi per 137,9 miliardi, con un'eccedenza attiva di 66 miliardi di euro. Nel corso dell'esercizio la situazione delineata si è modificata: infatti, dal lato delle entrate, si sono registrate variazioni in diminuzione pari a 46 miliardi di euro e

dal lato delle uscite si è registrata una analoga diminuzione di 17,5 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi eliminati per perenzione amministrativa. A seguito di tali variazioni, gli accertamenti di residui attivi provenienti dai precedenti esercizi ammontano a 158 miliardi di euro, mentre i residui passivi ammontano a 120 miliardi di euro.

Con riguardo, poi, ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2018, le somme rimaste da riscuotere e da versare ammontano a 88 miliardi di euro e quelle rimaste da pagare raggiungono 68,3 miliardi di euro. In termini di tasso di formazione di nuovi residui passivi, questo aumenta dall'8,2 per cento registrato nel 2017, all'8,4 per cento registrato nel 2018. Tale aumento è riconducibile al maggiore tasso di riduzione dei pagamenti di competenza rispetto al tasso di riduzione degli impegni.

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone residui attivi per 203,9 miliardi di euro e residui passivi per 140,36 miliardi di euro, con un'eccedenza attiva di 63,57 miliardi di euro. Quest'ultima presenta, rispetto all'inizio dell'esercizio, una diminuzione di 2,6 miliardi di euro circa, dovuto ad una riduzione del volume dei residui attivi per 136 milioni di euro e un aumento dei residui passivi per 2,4 miliardi di euro.

Venendo alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti.

In termini di cassa, come già riscontrato per la gestione di competenza, i saldi registrano un peggioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2017.

Passando in rassegna i saldi della gestione di cassa al lordo delle regolazioni contabili, osserva che nel 2018 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 45,9 miliardi, con un miglioramento di 16,3 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era attestato a -62,2 miliardi di euro).

Il risparmio pubblico risulta di -9,5 miliardi di euro, con un miglioramento di oltre 2,9 miliardi rispetto al dato del 2017. Esso indica che i pagamenti per spese correnti hanno superato gli incassi registrati sulle entrate correnti.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2018 su di un valore di circa -251 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di 53,1 miliardi) rispetto al 2017, anno in cui tale saldo aveva raggiunto il valore assoluto più elevato degli ultimi anni (pari a -304 miliardi). Si ricorda che nel 2015 era stato di 300,9 miliardi, di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013).

Tutti e tre i saldi registrano valori migliori rispetto alle previsioni, sia iniziali che definitive.

Per quanto concerne il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2018 si rileva che le attività finanziarie hanno presentato nel 2018 un aumento complessivo di 20,1 miliardi di euro, passando da 636 a 656 miliardi di euro; nello specifico, va registrato un aumento delle attività finanziarie di breve termine (+7.131 milioni di euro) dovuto all'aumento registrato nei « residui attivi per denaro da riscuotere » (+5.386 milioni) e nei « crediti di tesoreria » (+7.267 milioni), compensato in parte da una diminuzione nei « residui attivi per denaro presso gli agenti della riscossione » (-5.522 milioni).

Quanto alle attività finanziarie di medio-lungo termine, si è assistito ad un aumento complessivo di 13.029 milioni.

Va altresì ricordato che nel ciclo del bilancio 2018, con riferimento al triennio

di programmazione 2018-2020, è stato integrato per la prima volta il processo di revisione della spesa, così come previsto dall'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ottica di un rafforzamento della programmazione finanziaria e con l'obiettivo di conseguire un maggior grado di sistematicità del processo di revisione della spesa. Tale disposizione richiede la fissazione di obiettivi di spesa per i ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici, a monte della fase di formazione ed esame delle proposte di bilancio e assicura il monitoraggio delle misure amministrative e legislative previste per consentire correzioni tempestive in corso d'opera. Si mira, da una parte, ad invertire l'ordine con il quale si assegnano le risorse alle diverse finalità e alle strutture amministrative con il bilancio di previsione, ancorando il processo di predisposizione dello stesso alle compatibilità macro-economiche e alle priorità indicate nel Documento di economia e finanza, approvato dal Parlamento, e dall'altra, a garantire una effettiva ed efficace attuazione. Le proposte di risparmio dei Ministeri sono confluite nella legge di bilancio, attraverso specifiche disposizioni normative, con le quali sono stati rivisti i parametri che determinano la spesa e, in più ampia misura, tramite azioni di razionalizzazione delle strutture e dei processi. A fronte dell'obiettivo di 1 miliardo in termini di indebitamento netto, gli stanziamenti del bilancio sono stati ridotti per circa 1,3 miliardi di euro che decorrono – in base al diverso impatto delle spese e secondo la loro natura – in conformità ai criteri di contabilità nazionale.

Infine, ritiene utile ricordare che il 2018 è il secondo esercizio finanziario consecutivo in cui, in via sperimentale, è stata introdotta l'«azione» come ulteriore livello di articolazione dei programmi di spesa. Per quanto riguarda il contenuto delle azioni dei programmi trasversali, la Nota metodologica fornisce apposite indicazioni sui contenuti.

Per quanto attiene al ricorso a strumenti di flessibilità di bilancio in fase gestionale, il disegno di legge contiene una illustrazione delle diverse forme di flessibilità e dei conseguenti esiti. L'analisi dei dati per l'esercizio 2018 conferma la tendenza dell'esercizio precedente, mostrando come le nuove forme di flessibilità vengano utilizzate soprattutto dai responsabili delle strutture in cui si articolano le Amministrazioni (direttori generali), che colgono l'opportunità di vedere ampliata la propria autonomia di intervento sul bilancio, mentre più difficoltà incontra l'adozione dei nuovi strumenti di flessibilità destinati ad una gestione trasversale all'intera Amministrazione, per la quale è necessario un superiore coordinamento e una più ampia programmazione delle risorse stesse.

Il disegno di legge di assestamento ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente sono adeguate in relazione:

per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, in termini di cassa, alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La disciplina dell'istituto dell'assestamento del bilancio dello Stato è contenuta all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), che ne prevede la presentazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il disegno di legge di assestamento riflette la struttura del bilancio dello Stato, organizzato in missioni e programmi, che costituiscono le unità di voto, ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo definito dalla legge di contabilità.

Come previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge di contabilità, anche in sede di assestamento possono essere modificati gli stanziamenti di spese predeterminate per legge in virtù della c.d. flessibilità di bilancio, fermo restando il divieto di utilizzare stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte prima dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e poi dall'articolo 5 della legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha riformulato il comma 3 dell'articolo 33 della legge di contabilità prevedendo la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse (laddove essa era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione), ferma restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

La legge n. 163 del 2016 ha inoltre introdotto la previsione, a partire dal 2017, che anche il disegno di legge di assestamento sia corredato da una relazione tecnica, in analogia con quanto previsto per il disegno di legge di bilancio, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Tale relazione è aggiornata

nata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2019 (approvato con la legge n. 145 del 2018) indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Il disegno di legge reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

L'articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In particolare si tratta del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, il cui importo viene ridotto di 130 milioni di euro; dei Fondi speciali per la riscrittura in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, ridotti di 50 milioni di euro; del Fondo di riserva per le spese impreviste, ridotto di 150 milioni; del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, ridotto di 500 milioni. I citati fondi sono inseriti nel programma « Fondi di riserva e speciali », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passando all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge di assestamento per il 2019, la relazione allo stesso evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi.

Il miglioramento di 435 milioni di euro del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto essenzialmente all'effetto positivo per 1,92 miliardi di euro derivante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento in esame, in parte compensato per -1,48 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento positivo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento di 364 milioni rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto positivo sul saldo, per complessivi 5,3 miliardi, passando da circa -290,9 miliardi di euro a circa -285,6 miliardi.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento risultano coerenti con i livelli programmatici di saldo netto programmatico fissati con la legge di bilancio e, nel complesso, riflettono in larga parte l'adeguamento degli stanziamenti di bilancio alle stime già formulate con il Documento di economia e finanza (DEF) 2019. Per altra parte, le maggiori spese trovano corrispondente compensazione in un aumento delle entrate o nella riduzione di altre voci di spesa.

Il miglioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, in termini di competenza, rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente ad un decremento delle spese finali per 668 milioni di euro (che passano da 637.991 a 637.323 milioni di

euro), parzialmente compensato da una riduzione delle entrate finali di 232 milioni di euro (che scendono da 578.638 a 578.406 milioni di euro).

Il miglioramento deriva dall'effetto congiunto delle variazioni per atto amministrativo adottate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2018 che, in realtà, determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di quasi 1,5 miliardi in termini di competenza, connesso principalmente all'incremento delle spese finali (+2,3 miliardi), e delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, che invece determinano un miglioramento del saldo netto pari a 1,9 miliardi in termini di competenza rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, derivante da una proposta di riduzione delle spese finali (-2,9 miliardi) parzialmente compensata da una proposta di diminuzione delle entrate finali (-1 miliardo).

Sottolinea che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono volte ad ottenere un miglioramento del valore dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, secondo quanto stimato nella Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, in linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell'ambito della negoziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018.

In particolare, le proposte di variazioni delle entrate del provvedimento di assestamento (sebbene negative in termini di saldo netto da finanziare per -1.022 milioni) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di complessivi 4.965 milioni di euro, derivante interamente dall'aumento delle entrate risultante dal monitoraggio degli introiti (non incidono, infatti, sull'indebitamento netto le riduzioni di entrate per l'adeguamento alle nuove stime del DEF 2019, in quanto già scontate nelle previsioni tendenziali).

Le proposte di riduzione delle spese (-2.941 milioni in termini di saldo netto da

finanziare) determinano un miglioramento dell'indebitamento netto di 626 milioni di euro. Anche per le spese si sottolinea che le riduzioni degli stanziamenti di spesa proposte con il disegno di legge di assestamento afferenti agli accantonamenti indisponibili costituiti dalla legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, comma 1117, legge n. 145 del 2018), per circa 2 miliardi di euro, non hanno effetti sull'indebitamento netto in quanto già scontati nelle previsioni tendenziali del DEF 2019.

In relazione alla correzione complessiva dei saldi di finanza pubblica, la Relazione tecnica precisa inoltre che ulteriori 0,5 miliardi di euro di riduzione dell'indebitamento netto derivano dai maggiori introiti delle c.d. «Aste CO2» e dalle maggiori entrate per flussi con la UE. Si tratta di misure i cui effetti finanziari non incidono tuttavia sul disegno di legge di assestamento in esame, in quanto agiscono al di fuori dal perimetro del bilancio dello Stato.

Ricorda, infine, che il 30 luglio è stato convertito in legge dal Parlamento il decreto-legge n. 61 del 2019 che, insieme al disegno di legge di assestamento in esame, completa l'insieme delle misure adottate nell'ambito della negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l'anno 2018, per ulteriori 1,5 miliardi di euro di risparmi.

Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio.

La Relazione illustrativa al disegno di legge specifica che le variazioni alle entrate del bilancio dello Stato disposte con il provvedimento di assestamento in esame sono state elaborate per tenere conto del quadro macroeconomico definito nel DEF di aprile 2019, assunto a base per l'ag-

giornamento delle stime per l'anno 2019, nonché degli andamenti effettivi del gettito registrati a tutto maggio dell'esercizio in corso. Dal monitoraggio emerge, in particolare, un miglioramento delle entrate finali tale da compensare, in larga parte, la contrazione scontata nelle stime dello scorso aprile, derivante dal nuovo quadro macroeconomico.

Per quanto riguarda la variazione complessiva delle entrate si evidenzia che 6.716 milioni di euro riguardano la riduzione delle entrate tributarie, determinata, da un lato, dall'adeguamento in riduzione per 9.191 milioni della stima al quadro più aggiornato del DEF 2019 e, dall'altro lato, dall'andamento più favorevole per 2.475 milioni registrato nei primi mesi dell'anno. In termini di composizione, la variazione totale si distribuisce sostanzialmente in egual misura tra imposte dirette e imposte indirette. Per le imposte dirette, la riduzione complessiva è di 3.713 milioni, di cui 5.413 milioni già considerati nelle stime dei tendenziali di finanza pubblica. Quanto alle imposte indirette, la flessione complessiva è di 3.000 milioni, per lo più ascrivibile all'adeguamento al quadro di previsione del DEF, solo in parte mitigata dall'andamento più favorevole atteso sulla base dei risultati già conseguiti, in particolare, per i proventi del gioco del lotto (per 475 milioni), al lordo delle maggiori spese per gli aggi da corrispondere ai concessionari del gioco e per il pagamento delle relative vincite (per 270 milioni), nonché per il gettito IVA. Si evidenzia, quindi, che 5.594 milioni di euro si riferiscono invece all'incremento delle entrate extra-tributarie, spiegato in larga parte dai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia già versati allo Stato per l'importo complessivo di 5.710 milioni, di cui 1.710 milioni quali maggiori entrate rispetto alle previsioni del DEF. Ulteriori 1.915 milioni di euro riguardano le maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, di cui 1.430 non previsti nelle stime del DEF. Infine, 100 milioni di euro riguardano le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti.

Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento, che determinano una complessiva riduzione di 2.941 milioni di euro, interessano le spese correnti, che diminuiscono di 1.441 milioni di euro (al netto degli interessi) e di quasi 1 miliardo per la parte relativa agli interessi, ma anche le spese in conto capitale, che si riducono di 541 milioni.

La relazione illustrativa chiarisce che concorrono alla riduzione complessiva della spesa le riduzioni disposte in relazione agli accantonamenti operati con la legge di bilancio 2019 (ai sensi dell'articolo 1, commi 1117-1120, della legge n. 145 del 2018), disposti per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Al riguardo si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 tali accantonamenti sono stati confermati per l'anno 2019, come rimodulati dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 111962 del 23 maggio 2019.

A fronte di tale conferma, il disegno di legge di assestamento in esame, oltre a effettuare ulteriori rimodulazioni degli accantonamenti – con riferimento ad alcune specifiche appostazioni di bilancio, quali gli stanziamenti del Fondo per le politiche sociali (40 milioni), diritto allo studio (30 milioni), funzionamento università (40 milioni) e alta tecnologia (50 milioni) e, per 300 milioni, per il finanziamento del trasporto pubblico locale – dispone le relative riduzioni degli stanziamenti di competenza e di cassa, da cui deriva il corrispondente miglioramento del saldo netto da finanziare.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2019 determina complessivamente un miglioramento del saldo netto da finanziare di 1.929 milioni di euro, derivante da una riduzione delle entrate finali per 232 milioni e da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.160 milioni.

Migliorano anche gli altri saldi: il saldo primario di 158 milioni di euro, il risparmio pubblico di 2.055 milioni e il ricorso al mercato di 6.586 milioni.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -134,7 miliardi, con un miglioramento di quasi 2 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+3.393 milioni), in parte compensate dalle variazioni per atto amministrativo che incidono negativamente per 1,5 miliardi.

Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di 6,6 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -361,6 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di 56,7 miliardi, raggiunge l'importo di 56,6 miliardi; il risparmio pubblico migliora di oltre due miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -82,8 miliardi di euro.

Per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge di assestamento reca, in termini di cassa, variazioni del tutto analoghe a quelle previste in termini di competenza, ossia una riduzione per 1.022 milioni di euro rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio, con una riduzione delle entrate tributarie di 6.716 milioni e un incremento delle entrate extra-tributarie di 5.594 milioni.

Riguardo alle spese finali, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento delle spese di circa 2,3 miliardi, parzialmente compensato da una diminuzione delle spese finali dovute alle proposte del disegno di legge di assestamento (-4,4 miliardi circa). Le spese in conto capitale aumentano, in complesso, in termini di dotazioni di cassa, di 226 milioni; le spese correnti al netto degli interessi aumentano di 616 milioni, mentre diminuiscono gli interessi (-1,8 miliardi circa).

Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, va segnalata la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 1.824 milioni di euro, rispetto alla riduzione di soli 959 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.

Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, all'atto dell'elaborazione del disegno di legge di bilancio, ossia alcuni mesi prima della conclusione dell'esercizio. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2018).

Ciò precisato, evidenzia che nel complesso le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2018 pari a 203.940 milioni di euro, a fronte dei 245.604 milioni di residui inizialmente previsti.

Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 99.831 milioni, con una variazione in diminuzione di 30.754 milioni rispetto alle previsioni iniziali di 130.585 milioni. Per le entrate extra-tributarie, i residui ammontano a 103.421 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 10.985 milioni rispetto alla previsione iniziale di 114.406 milioni.

Con riferimento alla spesa complessiva, l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 509 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2018 è pari a 140.364 milioni.

Con riferimento ai residui delle spese finali, in base al Rendiconto 2018 (Tabella n. 25 della Relazione al disegno di legge di Rendiconto), alla fine dell'esercizio 2018 (31 dicembre), a seguito dei risultati di gestione, la consistenza dei residui passivi per le spese finali è risultata pari a 139.855 milioni (al netto di 509 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui 71.971 milioni che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi) e 67.884 milioni che derivano dalla gestione di competenza 2018 (residui di nuova formazione).

Dei suddetti residui passivi per le spese finali, rileva che circa il 59 per cento del totale sono ascrivibili alle spese di parte

corrente (82.319 milioni) e il 41 per cento a quelle di conto capitale (57.536 milioni).

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2018 espone un aumento dei residui passivi, rispetto all'esercizio precedente, di 2.425 milioni (passando da 137.430 milioni nel 2017 ai 139.855 milioni nel 2018, pari a +1,8 per cento).

L'aumento della consistenza dei residui finali nel 2018 è imputabile interamente ai residui di conto capitale (+7.317 milioni, circa +14,6 per cento), mentre quelli di parte corrente si riducono di 4.892 (-5,6 per cento).

Conclude esprimendo un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

Il Viceministro Antonio MISIANI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

**La seduta termina alle 10.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Antonio Misiani.*

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12**

**febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 1476-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato esaminato, nella seduta del 2 luglio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha deliberato in quella sede un parere favorevole con una condizione, volta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Rammenta, altresì, che in data 3 luglio 2019 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

Il Viceministro Antonio MISIANI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**

**C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, rammenta che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato e che il testo originario risultava corredato di relazione tecnica.

Evidenzia che non risulta pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, rilevando che, durante l'esame presso il Senato è stata presentata una relazione tecnica relativa all'emendamento 1.3, del Governo, che modifica l'Allegato A al disegno di legge (rinviando in proposito alla scheda relativa a tale Allegato) mentre gli altri emendamenti non sono corredati di relazione tecnica e non risulta presentata ulteriore documentazione tecnica del Governo presso la 5<sup>a</sup> Commissione.

Passando all'esame delle sole modifiche introdotte dal Senato oggetto della predetta relazione tecnica, nonché delle ulteriori modifiche che presentano profili di carattere finanziario, quanto alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 4, commi da 3 a 9, recanti procedura per la designazione di tre candidati al posto di procuratore europeo, con riferimento alla soppressione della norma che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo – computando anche l'eventuale trattamento o rimborso di spese a carico dell'EPPO – non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, rileva che all'introduzione della stessa non erano stati ascritti effetti di minore spesa. Osserva, inoltre, che la soppressione dell'innovazione normativa non muta la situazione prevista a legislazione vigente: dalla modifica non sembrano pertanto derivare effetti di maggiore spesa. In proposito appare comunque utile acquisire una conferma.

Non ha alcunché da osservare con riguardo alla disposizione che stabilisce che al magistrato nominato procuratore europeo non si applichino le norme che limitano il periodo temporale di collocamento fuori ruolo dei magistrati, considerato che la disposizione non incide sul numero di massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo che attualmente è fissato a duecento unità ai sensi del decreto-legge n. 143 del 2008.

In merito all'articolo 6, recante adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, in considerazione dell'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, non formula osservazioni nel presupposto dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti a legislazione vigente. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

Con riguardo all'articolo 12, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, recante delega in materia di prodotti fitosanitari, rileva che la norma in esame attribuisce specifiche funzioni amministrative al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Reputa pertanto necessario che il Governo fornisca indicazione degli elementi innovativi rispetto ad attività già attualmente esercitate dal medesimo Ministero in base alla vigente normativa, al fine di chiarire l'impatto organizzativo che lo svolgimento delle attività in esame potrebbe comportare e le eventuali implicazioni di carattere finanziario.

In ordine all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame) consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo giudizio utile acquisire elementi per una valutazione del possibile impatto finanziario derivante dall'attuazione dei criteri di delega relativi alla predisposizione di misure per favorire il riutilizzo dei componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché il ritiro, su base volontaria, dei piccolissimi rifiuti RAEE – comma 1, lettera *c)*, n. 3) e n. 4) – nonché alla disciplina del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014.

In relazione all'articolo 16, comma 1, lettere *e)* e *g)*, concernente rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio, pur tenendo conto che il rinvio alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame, consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, ritiene che sarebbe utile acquisire elementi per una valutazione riguardo ai possibili oneri derivanti dall'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate – lettera *e)* – nonché dall'introduzione di misure incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità – lettera *g)*.

Con riferimento all'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che la normativa delegata possa essere applicata con le risorse già previste a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo in esame. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

Per quanto attiene all'articolo 25, recante delega in materia di mercato interno del gas naturale, osserva che la norma risulta corredata di una specifica clausola di neutralità e che le deroghe, previste al sussistere dei relativi presupposti, riguardano disposizioni di derivazione europea alle quali non sono stati ascritti effetti finanziari. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma ad invarianza di risorse, come previsto dall'apposita clausola.

A proposito dell'Allegato A, n. 25, recante delega in materia di efficienza energetica, evidenzia che, in mancanza di criteri specifici di delega e di indicazioni da parte della relazione tecnica, non risulta possibile verificare la possibile portata finanziaria del recepimento della direttiva in questione direttiva (UE) 2018/2002. Pur

prendendo atto del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica (contenuto all'articolo 1 del disegno di legge in esame), che consente di procedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura in fase di emanazione dei decreti legislativi, sarebbe a suo avviso utile acquisire elementi per una valutazione, anche di massima, del possibile impatto finanziario derivante dal recepimento della predetta direttiva.

Il Viceministro Antonio MISIANI segnala che, all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera *d*) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo, evidenzia che il medesimo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata. Le amministrazioni interessate provvederanno pertanto ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Assicura quindi che l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, non

comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conferma inoltre che le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore.

Evidenzia poi che l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare precisa che il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica. Inoltre le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 « Spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature » nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia.

Assicura che le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi.

Rileva quindi che l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo.

Infine segnala che l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

Comunica infine che nel corso della giornata odierna sarà presentata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

**La seduta termina alle 10.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.**

**C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.**

**C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Andrea MANDELLI (FI) fa presente che, in merito al disegno di legge riguardante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, le proposte emendative del gruppo Forza Italia si concentreranno su tre obiettivi: rafforzare gli interventi di sostegno alle imprese tramite il sistema della fiscalità, potenziare le politiche sociali e il sostegno delle famiglie e, infine, garantire maggiore sicurezza. Infine, non ritiene adeguati gli stanziamenti destinati a sostenere le fusioni di comuni realizzate nell'anno 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in oggetto e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già convocata per la giornata odierna.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° luglio 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Atto n. 96.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare e che il provvedimento è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15, commi 2, 5 e 7, della legge n. 154 del 2016 (semplificazione settore agricolo). In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 74 del 2018 che ha ridefinito il riparto delle funzioni e delle competenze tra il Ministero delle politiche agricole e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), incorporando in quest'ultima la società AGECONTROL Spa e prevedendo l'inquadramento nei ruoli di AGEA del personale a tempo indeterminato in servizio presso AGECONTROL.

Il provvedimento in esame – corredato di clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 3 – prevede, invece, all'articolo 2, l'assorbimento di AGECONTROL Spa nella società SIN Spa; tale società, in base alla vigente disciplina, risulta partecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da un soggetto privato e costituisce lo strumento operativo di AGEA nella gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Rileva che l'assorbi-

mento è disposto con il contestuale avvio di una procedura finalizzata alla trasformazione di SIN Spa in società *in house* del Ministero con trasferimento a titolo gratuito delle azioni di SIN detenute da AGEA al Ministero (articolo 2, comma 1, lettera *h*), capoverso Art. 15-*bis*). Fa presente che l'operazione comporterà, altresì, l'inquadramento in SIN del personale AGECONTROL, senza distinzione tra personale a contratto e a tempo indeterminato, con applicazione allo stesso del trattamento economico e del regime previdenziale spettante al personale della società ricevente e con attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile, qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore rispetto a quello di destinazione (articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 3).

Segnala come venga infine demandata ad un decreto interministeriale la quantificazione degli « eventuali maggiori oneri » derivanti dalle misure in materia di personale, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole. Al riguardo, osserva che la norma ha l'effetto di demandare la quantificazione di oneri, sia pur definiti come « eventuali », e l'individuazione della relativa copertura finanziaria ad una fonte subordinata (decreto interministeriale): evidenzia in proposito che, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica – dettata in attuazione del disposto dell'articolo 81 della Costituzione –, l'individuazione di tali effetti onerosi e la conseguente copertura devono invece essere rimessi alla fonte legislativa e, quindi, allo stesso provvedimento in esame, anche al fine di assicurare la prescritta verifica in sede parlamentare.

A tal fine, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che riferisce che la riorganizzazione prevista dalla norma comporta risparmi di spesa – appare necessario, a suo avviso, altresì indicare i possibili profili di onerosità derivanti dalla medesima riorganizzazione, con particolare riferimento alle

misure per il personale interessato, sia a contratto che a tempo indeterminato, al quale sarà applicato il trattamento economico ed il regime previdenziale spettante al personale della società ricevente, con eventuale attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile. Ciò in quanto il provvedimento in esame, sebbene mediante rinvio ad un decreto interministeriale, pone gli eventuali oneri in questione a carico dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, di cui all'articolo 2, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 4.

Quanto ai menzionati risparmi, connessi alla riduzione degli organi societari nonché al dimezzamento dei costi di funzionamento della nuova società rispetto alle due società originarie, che la relazione tecnica quantifica in circa 32 milioni di euro annui, pur prendendo atto che gli stessi non appaiono scontati ai fini dei saldi, ritiene che sarebbe opportuno acquisire gli specifici elementi utilizzati per tale stima.

Infine, considerato che AGECONTROL è attualmente inserita nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini della contabilità europea, andrebbero acquisite, a suo avviso, le valutazioni del Governo riguardo ai possibili effetti dell'assorbimento della stessa nella società SIN Spa, attualmente non ricompresa nel predetto elenco. In particolare, segnala che andrebbe verificato se l'operazione in esame sia suscettibile di determinare l'eventuale inclusione della società SIN nel conto della pubblica amministrazione e, in tal caso, quali siano gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici, anche con riguardo alla configurazione del rapporto di impiego del personale SIN e all'inclusione dei conti pubblici delle relative spese.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), capoverso Art. 16, comma 4, recante disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale applicabile al personale di Agecontrol.Spa, oggetto di inquadramento nella SIN Spa, nel ribadire le considerazioni già

esposte in ordine ai profili di quantificazione circa la necessità di una maggiore aderenza alle prescrizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, rileva altresì che l'imputazione degli « eventuali maggiori oneri » derivanti dall'attuazione della predetta disciplina a carico degli « stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo » non appare conforme alle modalità di copertura indicate dal citato articolo 17, comma 1, in considerazione del fatto che l'individuazione degli effetti onerosi e la conseguente copertura finanziaria viene rimessa ad una fonte subordinata a quella legislativa, in tal modo tra l'altro precludendone la compiuta verifica in sede parlamentare.

Inoltre, dal punto di vista meramente formale – anche tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recante attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di funzioni in precedenza esercitate da Agecontrol.Spa – rileva come andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3 nei termini seguenti: « 4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,**

**n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.**

**Atto n. 101.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, segnala che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 167 del 2015 – reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Ricorda che l'articolo 1 della legge n. 167 del 2015 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo n. 171 del 2005, recante il codice della nautica da diporto. Rileva che il medesimo articolo ha anche stabilito che dai decreti legislativi emanati in virtù dell'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica e che questi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. Fa presente che la delega autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, evidenzia che andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni medesime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, autorizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d'altro canto previsto dalla clausola di non onerosità di cui all'articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla disciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto attiene ai centri di istruzione. Fa presente, peraltro, che le concrete modalità di svolgimento di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale. In proposito, in mancanza di indicazioni di dettaglio – anche in considerazione del richiamato rinvio a un decreto interministeriale – ritiene utile acquisire elementi volti ad escludere che le modifiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in relazione a più gravose prassi ispettive e di controllo. Segnala, inoltre, che la nuova disciplina sulle scuole nautiche e sui centri di istruzione prevede interventi sulle sanzioni pecuniarie comminate in caso di gestione non conforme di tali strutture; in proposito, non ha osservazioni da formulare in quanto le modifiche comportano il rafforzamento delle sanzioni (nel caso delle scuole nautiche) o la specifica di sanzioni non previste nella formulazione attuale del testo (nel caso dei centri per l'istruzione).

Relativamente all'articolo 21, che inserisce il Ministero della difesa e della marina tra i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti formativi riguardanti l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara nell'ambito dei piani formativi degli istituti scolastici, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere facoltativo di tale attività.

Per quanto attiene all'articolo 23, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica volti a confermare che detta istituzione e la re-

lativa gestione potranno essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dall'articolo 29 del provvedimento.

Infine, con riferimento all'articolo 24, che modifica la cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, ritiene utile acquisire una conferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, segnala l'opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio, ovvero l'obbligo di denuncia di eventi straordinari avvenuti nel corso della navigazione o durante la sosta in porto. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies* segnala inoltre l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

Infine, in considerazione del contenuto dell'articolo 29, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la

rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.**

**Atto n. 95.**

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del provvedimento era stato, da ultimo, rinviato in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati personali, che,

nel frattempo, è stato trasmesso. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Atto n. 95);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), che prevede la facoltà per il Nucleo speciale di polizia valutaria di acquisire dati e informazioni presso i soggetti obbligati, anche in assenza di una segnalazione di operazione sospetta, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per acquisire i dati e le informazioni in argomento non sarà necessario utilizzare risorse umane e finanziarie aggiuntive, essendo tali attività demandate proprio al Nucleo speciale di polizia valutaria, reparto specialistico del Corpo della guardia di finanza, preposto, ai sensi della legislazione vigente, allo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

l'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 2), che affida al Nucleo speciale di polizia valutaria l'ulteriore compito di svolgere gli approfondimenti investigativi delle informazioni provenienti dalla cooperazione internazionale, in analogia a quanto già previsto per le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai soggetti obbligati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno ordinariamente

svolte con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 2, lettera h), che prevede l'accesso del Nucleo speciale di polizia valutaria ai dati e alle informazioni contenuti nell'anagrafe immobiliare integrata, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo la Guardia di finanza già attualmente abilitata all'accesso alla citata banca dati;

l'articolo 1, comma 3, lettera a), numeri 2) e 3) e lettera b), che rafforza la cooperazione, anche in deroga al segreto d'ufficio, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, le autorità di vigilanza di settore, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, avrà effetti positivi sull'efficienza e l'efficacia della circolarità informativa, contraendone i tempi, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

le attività attribuite alla Direzione investigativa antimafia dal presente schema di decreto costituiscono una sorta di « corollario » rispetto a compiti già svolti dalla predetta Direzione, sicché le stesse potranno essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile.**

**Atto n. 99.**

(Rilievi alle Commissioni I e II).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2019.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, avverte che non sono ancora stati trasmessi gli elementi di chiarimento richiesti al Governo.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli affari europei, Laura Agea, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Alessio Villarosa.*

**La seduta comincia alle 17.20.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**

**C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria Laura AGEA depositata agli atti della Commissione la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella odierna seduta antimeridiana nonché dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei

sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea;

l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;

le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tali compiti saranno svolti dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;

l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;

le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 « spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature » nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;

le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *g*), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;

l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;

l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692,

relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

delibera di riferire favorevolmente ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento all'articolo 12, recante delega in materia di prodotti fitosanitari, esprime perplessità circa l'asserita invarianza finanziaria in ordine all'adempimento dei compiti ivi attribuiti al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, anche in considerazione del fatto che le modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato appaiono in realtà suscettibili di comportare un incremento quantitativo e qualitativo delle attività di controllo, con conseguente presumibile necessità di avvalersi di personale aggiuntivo all'uopo destinato.

La sottosegretaria Laura AGEA fa preliminarmente presente che la disposizione richiamata dalla deputata Comaroli è stata positivamente verificata, al pari dell'intero provvedimento in esame, dalla Ragioneria generale dello Stato, anche sulla base dell'istruttoria compiuta, sotto il profilo finanziario, dal competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Rileva peraltro che, a garanzia della neutralità finanziaria, l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede in via generale che all'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilendo altresì che, nel caso in cui la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, qualora i decreti legislativi attuativi delle deleghe comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro

adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Si limita, infine, a segnalare l'opportunità che il Parlamento possa procedere ad una spedita approvazione definitiva del presente disegno di legge di delegazione europea 2018, ciò alla luce del crescente numero delle procedure di infrazione a carico dell'Italia già avviate ovvero in fase di potenziale avvio.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), nel condividere le perplessità manifestate dalla collega Comaroli in relazione all'attuazione della delega di cui all'articolo 12, richiama altresì l'attenzione del Governo sulla soppressione, operata nel corso dell'esame presso il Senato, della disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), secondo cui il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo presso la Procura europea (EPPO) non avrebbe dovuto eccedere il limite massimo stabilito dalla legislazione vigente in relazione agli stipendi nel settore pubblico. A suo avviso, appare al riguardo necessario chiarire preliminarmente la natura della nomina a procuratore europeo, ciò in particolare al fine di valutare gli eventuali risvolti di carattere finanziario di tale previsione normativa, dal momento che essendo il procuratore europeo qualificato dalla relazione tecnica di passaggio testé depositata dal Governo alla stregua di un agente temporaneo dell'EPPO, qualora il soggetto incaricato dovesse porsi in posizione di aspettativa potrebbero determinarsi oneri a carico della finanza pubblica connessi al riconoscimento di contributi previdenziali figurativi.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, con riferimento alla questione da ultimo avanzata dal deputato Garavaglia, si limita a rilevare *ad adiuvandum* che il citato articolo 4, comma 3, lettera *d*), soppresso nel corso dell'esame presso il Senato, costituiva comunque un principio e criterio

direttivo nell'ambito della relativa delega, la cui attuazione soggiace comunque al rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – peraltro richiamato in via generale dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del presente provvedimento –, ai sensi del quale i decreti legislativi attuativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In secondo luogo, osserva come, fermo restando che – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica di passaggio – gli oneri relativi al magistrato nominato procuratore europeo (dalla retribuzione agli emolumenti accessori e alle indennità di vario genere) risultano posti a totale carico del bilancio dell'EPPO, gli oneri connessi al riconoscimento di eventuali contributi previdenziali figurativi in favore del magistrato stesso si configurano come meramente eventuali e comunque di trascurabile entità, in quanto, rispetto al testo licenziato dalla Camera, si manifesterebbero solo con riferimento alla parte del trattamento retributivo eccedente il predetto limite massimo.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), osservando come la trascurabile entità degli oneri eventualmente derivanti dalla soppressa disposizione non possa naturalmente costituire una valida argomentazione ai fini del rispetto della disciplina contabile in tema di corretta quantificazione e copertura degli stessi, ravvisa l'opportunità, stante la palese incompletezza dell'istruttoria al riguardo svolta dal Governo, di modificare la proposta di parere dianzi formulata dalla relatrice Madia al fine di introdurre, perlomeno tra le premesse dello stesso, una specifica volta ad esplicitare che, qualora i decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con

provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene che una analoga precisazione dovrebbe essere inserita tra le premesse della proposta di parere anche con riferimento al dianzi citato articolo 12, dal momento che l'asserita circostanza secondo cui la sua attuazione non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo i compiti ivi attribuiti al competente Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non appare pienamente conforme a quanto invece riportato nella relazione tecnica di passaggio, laddove in proposito si afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega e che pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, preso atto dei rilievi sollevati dai deputati Garavaglia e Comaroli con riferimento, rispettivamente, alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 12, riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 4, comma 3, la soppressione da parte del Senato della lettera *d*) del testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva che il trattamento economico complessivamente spettante al magistrato nominato procuratore europeo non potesse eccedere i limiti previsti per i pubblici dipendenti italiani, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'*European Public Prosecutor's Office* (EPPO), e i relativi emolumenti sono a totale carico del bilancio dell'EPPO, che è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, fermo restando che, qualora i relativi decreti legislativi attuativi comportassero nuovi o maggiori oneri, anche in relazione ad eventuali contributi previdenziali figurativi, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

l'articolo 6, che reca una delega legislativa per il compiuto adeguamento alla decisione quadro 2002/584/GAI, sul mandato d'arresto europeo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata;

le amministrazioni interessate, pertanto, provvederanno ai compiti derivanti da tali disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

per quanto concerne l'articolo 12, comma 3, lettere *d*) ed *e*), recante delega in materia di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della citata delega;

pertanto, qualora i decreti legislativi attuativi della predetta delega comportassero nuovi o maggiori oneri, la loro adozione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sarebbe comunque subordinata al reperimento con provvedimento legislativo delle occorrenti risorse finanziarie;

le modifiche introdotte dal Senato ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), che prevede una delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849, in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le misure previste, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore;

l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), avrà luogo nell'ambito delle risorse che saranno iscritte – in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 – sul capitolo di nuova istituzione per il funzionamento del nuovo registro elettronico per la tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il costo stimato per la realizzazione del *database* in questione ammonta a 100.000 euro e, tenuto conto che il registro previsto all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018 non è stato ancora isti-

tuito, le risorse destinate a tale registro saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica;

le risorse per eventuali interventi di manutenzione saranno reperite nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 « spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature » nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinato alla Direzione generale per l'economia circolare, competente in materia;

le misure di incentivazione economica di pratiche di compostaggio di prossimità come quello domestico e di comunità, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio secondo la logica tariffaria della copertura dei costi;

l'articolo 22, recante delega in materia di codice doganale dell'Unione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché prevede un riordino e un adeguamento della materia in questione di carattere prettamente normativo;

l'attuazione della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/692, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, di cui all'articolo 25, sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva medesima,

delibera di riferire favorevolmente ».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice, come testé riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

**La seduta termina alle 17.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 18 settembre 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

**La seduta comincia alle 17.50.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018.**

**C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019.**

**C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame.

Comunica inoltre che le predette Commissioni non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che con riferimento al disegno di legge di rendiconto non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 2017, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, con riferimento al disegno di legge C. 2018, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019, segnala che sono state presentate quindici proposte emendative (*vedi allegato 2*). Al riguardo, comunica che tutte le predette proposte emendative risultano ammissibili.

Antonio ZENNARO (M5S), *relatore*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gelmini Tab.2.1,

Tab.2.2 e Tab.2.3, Silvestroni Tab.2.4, Lucaselli Tab.2.5, Tab.3.1 e Tab.4.4, Gelmini Tab.4.1, Tab.4.2 e Tab.4.3, Montaruli Tab.5.1, Gelmini Tab.8.1, Prisco Tab.8.3, Gelmini Tab.8.2 e Lucaselli Tab.8.4.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 18.**

ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

4606



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI  
CON L'UNIONE EUROPEA  
UFFICIO II

Roma, 17.8 SET, 2019

Prot. N. 213618  
Prot. Entrata N. 213539  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

**Oggetto:** Atto Camera 1201-B – Legge delegazione europea 2018. Relazione tecnica definitiva.

Si fa riferimento alla relazione tecnica definitiva al disegno di legge in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio legislativo, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione in esame positivamente verificata.

9

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0213539/2019

## **RELAZIONE TECNICA**

La legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, se dalle norme necessarie all'adempimento degli obblighi di derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato A, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

**Nel corso della seconda lettura, sono state aggiunte nell'allegato A la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.**

L'articolo 1 prevede il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i

Prot: RGS 0213539/2019

commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

**L'articolo 2** conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Con riferimento alle considerazioni di carattere finanziario si fa rinvio a quanto rappresentato al primo capoverso della presente relazione.

**L'articolo 3** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari).

Lo scopo finale è quello di allineare per tutti gli Stati membri dell'Unione, la materia penalistica concernente la repressione di tali tipologie di condotte fraudolente, in particolare delle condotte ritenute più gravi, così da conseguire la tutela degli interessi unionali anche ai sensi del diritto civile e del diritto amministrativo evitando eventuali incongruenze nei vari settori del diritto.

La citata direttiva sostituisce la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i protocolli allegati alla stessa e ha effetto vincolante per gli Stati membri a decorrere dal 6 luglio 2019.

Inoltre, deve considerarsi che la direttiva in esame è stata emanata in concomitanza al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri attraverso l'istituzione dell'*European Public Prosecutor Office (EPPO)*, competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal regolamento e loro complici.

La direttiva indicata determina, comunque, alcune ricadute all'interno del nostro ordinamento a cominciare dalla previsione di un obbligo di criminalizzazione esteso nei confronti delle persone giuridiche con riferimento a tutte le ipotesi di reato che rientrano nel suo campo di applicazione.

Va tuttavia rappresentato che l'adeguamento operato con il provvedimento in esame tiene conto del quadro normativo nazionale in gran parte già allineato a quello che richiede la direttiva, in virtù di precedenti interventi normativi, ivi compreso quello di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300, con le limitazioni o le nuove fattispecie introdotte dalla direttiva.

Nel voler seguire le disposizioni della direttiva, si può dire che l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, come sopra ben individuato, mentre all'articolo 2, che contiene delle clausole definitorie, è di particolare interesse il par. 2 che limita l'ambito di applicazione del diritto sovranazionale "*unicamente ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell'IVA*": nella specie, la gravità dipende dal fatto che le condotte fraudolente siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un elevato pregiudizio per gli interessi finanziari dell'Unione europea, danno pari ad almeno 10 milioni di euro. Per quanto riguarda le fattispecie illecite per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per importi inferiori a quello indicato o per dichiarazioni irregolari o omesse dichiarazioni, la normativa nazionale è già conforme alle prescrizioni internazionali, attraverso le previsioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

L'articolo 3 della direttiva individua la casistica generale delle fattispecie illecite relative alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Riguardo alle ipotesi descritte alle lettere a), b) e c) dell'articolo in esame la legislazione nazionale già contempla le previsioni ivi descritte negli articoli 640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche) e 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), mentre per le ipotesi ritenute di maggiore gravità di cui alla lettera d), che si riferiscono alle violazioni in materia fiscale e tributaria, riferite all'imposta

Prot: RGS 0213539/2019

sul valore aggiunto, commessi in sistemi fraudolenti transfrontalieri (riguardo a: utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, mancata comunicazione di informazioni in violazione di obblighi specifici, presentazione di dichiarazioni per dissimulare mancati pagamenti o per ottenere illeciti rimborsi) sono contemplate negli articoli 2 e seguenti del predetto decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. A tale proposito si ritiene che la normativa interna sia già in armonia con quella internazionale, fatto salvo il regime sanzionatorio, che, invece, necessita di adeguamento.

L'articolo 4, inerente altre tipologie di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, fa riferimento ai profili illeciti del "riciclaggio di denaro", della "corruzione attiva", della "corruzione passiva" nonché a quello "dell'appropriazione indebita" da parte dei funzionari pubblici. Anche per tali tipologie di reati c'è da compiere il discorso appena illustrato: si tratta di fattispecie già ampiamente previste da singoli articoli o da più articoli del codice penale, soprattutto ricompresi nelle norme che caratterizzano i reati contro la pubblica amministrazione, norme che, peraltro, oltre ad elencare ulteriori violazioni oltre quelle già indicate, sono già allineate con la definizione di "funzionario pubblico" contenuta nella direttiva (v. l'articolo 357 c.p.) nella quale è ricompresa altresì l'attività di tutti i soggetti dotati di prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che rivestano lo *status* di funzionario, ma siano semplicemente degli incaricati di un pubblico servizio (v. art. 358 c.p.).

In quest'ottica, pertanto, il Governo, in conformità alla norma di delega di cui alla lettera a) del presente schema, è tenuto ad individuare in una norma specifica che li elenchi o li definisca espressamente come "reati PIF" gli illeciti ritenuti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea - sebbene questi siano già presenti nel nostro ordinamento - organizzandone per ragioni sistematiche, il regime e le sanzioni, anche in considerazione del fatto che sugli stessi si estenderà la competenza dell'EPPO (*European Public Prosecutor Office*).

Nella stessa direzione devono inquadarsi i richiami operati dalla direttiva PIF nell'articolo 5, alle fattispecie di istigazione, al favoreggiamento, al concorso nei reati e al tentativo. Si tratta per lo più di ipotesi contemplate sia nel codice penale che a livello di legislazione interna per le stesse tipologie di reati contro la p.a., sebbene per i reati tributari e fiscali gli articoli 6 e 9 del decreto legislativo n. 74/2000 escludano la configurabilità del tentativo e del concorso di persone nel reato, che quindi necessitano di apposita previsione per un'armonizzazione con la normativa internazionale.

Significativa è, invece, la norma contemplata all'articolo 6 della direttiva nella quale è prevista la responsabilità delle persone giuridiche in ordine ai reati sopra indicati (articoli 3, 4 e 5).

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, una sorta di responsabilità per tali soggetti di diritto ed è, dunque, in grado di soddisfare - sebbene non completamente - le richieste di adeguamento ai principi dell'Unione europea che non prevedono una espressa e precisa responsabilità penale in capo ad esse, riconducendo il fatto reato alle persone giuridiche come definite dagli articoli della direttiva in esame. L'intervento normativo del decreto legislativo sopra citato copre in buona parte l'ambito dei reati che qui interessano, ma ha necessità di essere integrato con i reati che in materia fiscale riguardano le frodi in materia IVA di cui si è detto e la cui responsabilità sia riconducibile agli enti collettivi, con la sola esclusione dal novero dello Stato, degli altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. In tal caso, quindi, si rende necessario, secondo il criterio di cui alla lettera e) della norma di delega in esame, integrare le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (vale a dire i reati fiscali contro l'imposta sul valore aggiunto) che non risultino già compresi nelle disposizioni dello stesso provvedimento.

Pertanto, seguendo sempre il criterio della catalogazione sistematica dei reati anche riguardo alle persone giuridiche è dato introdurre nel sistema dell'ordinamento interno anche le norme che

Prot: RGS 0213539/2019

possano prevedere nei loro confronti sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, di carattere pecuniario e di natura sia penale che non, quali quelle indicate dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371. Queste ultime, poi, saranno supportate dalle fattispecie di illecito che danno luogo, nel nostro ordinamento, alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al predetto decreto legislativo n. 231/2001 che hanno come conseguenza l'applicazione di sanzioni interdittive e amministrative pecuniarie previste per violazioni comunque accertate dal giudice penale competente per gli illeciti fiscali in questione, con correlata previsione ed introduzione nell'ambito della legislazione nazionale delle ipotesi di circostanze aggravanti per gli stessi reati.

Per quanto concerne le persone fisiche, invece, le tipologie dei reati inerenti la frode fiscale e tributaria e le ipotesi di tentativo, concorso, istigazione, favoreggiamento come intese dagli articoli 3, 4 e 5 della direttiva sono già ampiamente previste dalle norme di diritto penale interno. Anche a livello punitivo, le sanzioni comminate dalle fattispecie incriminatrici dell'ordinamento nazionale sono parametrate al più rigoroso criterio della "gravità" richiamato dal diritto internazionale, prevedendo nell'ipotesi base già la pena edittale della reclusione pari o non inferiore a quattro anni.

La normativa nazionale in materia, dunque, non richiede alcun adeguamento, fatti salvi i casi in cui la suddetta pena sia, nel massimo, non superiore alla soglia dei quattro anni: vale a dire, per la c.d. "dichiarazione infedele" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74/2000, il peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 c.p. e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ai sensi dell'articolo 316-ter c.p.: tale armonizzazione è espressamente consentita dalla lettera f) del presente provvedimento di delega.

In ordine al regime delle circostanze aggravanti -di cui all'articolo 8 della direttiva - atteso che il diritto interno già reprime ipotesi associative ed organizzative criminali anche di notevole rilievo sul piano giuridico (ossia quelle di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p.) per le quali sono previsti trattamenti sanzionatori anche più severi di quelli contemplati dalla direttiva ( con pene non inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione) spetta al legislatore nazionale valutare la effettiva possibilità di applicare le ipotesi regolamentate dal nostro diritto penale anche ai reati di natura fiscale/tributaria di frode internazionale ovvero di creare nuove circostanze aggravanti che possano armonizzare la normativa interna con la definizione dettata dalla direttiva riferita ad "un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato", allargando le previsioni anche agli Stati che non siano membri dell'Unione europea.

Riguardo, poi, alle misure cautelari e di prevenzione reali, la direttiva, all'articolo 10, lascia ai singoli Stati di disporre circa l'adozione delle misure necessarie per consentire il "blocco" dei beni strumento o provento dei reati di frode fiscale internazionale. In tal senso, il nostro ordinamento aveva già previsto, anche per tale tipologia di reati, il sistema della confisca obbligatoria, estesa a quella per equivalente dall'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74/2000, nonché quello della confisca facoltativa ex articolo 240, comma 1, c.p. Il sistema, attualmente ricondotto sotto il regime della riserva di codice ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 21/2018, è stato implementato con le disposizioni di cui all'articolo 240-bis del c.p. che, oltre alla confisca per equivalente, prevede ipotesi di confisca allargata per una vasta serie di reati - ivi ricompresi quelli in materia di evasione fiscale qui in esame - con conseguenziale abrogazione delle norme precedenti o con esse in contrasto. Si ritiene, pertanto, che il recente adeguamento del panorama interno legislativo in materia non necessiti di alcuna ulteriore armonizzazione o adeguamento con la normativa internazionale.

Inoltre, in tema di giurisdizione, ai fini di uniformarsi anche in materia di reati contro la frode internazionale commessa ai danni degli interessi unionali a quanto previsto dall'articolo 11 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le norme interne necessitano di essere armonizzate o adeguate alle previsioni internazionali. Circostanza non richiesta riguardo al paragrafo 4 dove la normativa nazionale già interviene in materia, mentre riguardo al paragrafo 3 dello stesso articolo, è sufficiente ritenere la possibilità di estendere la giurisdizione dello Stato anche alle situazioni ivi previste.

L'articolo 12 della direttiva contiene le disposizioni dirette ad indicare a ciascuno Stato membro i termini di prescrizione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, in maniera da dettare

Prot: RGS 0213539/2019

anche i tempi di adeguamento ed armonizzazione della normativa nazionale alle previsioni del diritto internazionale.

Gli articoli seguenti, dal 13 al 18, sono norme di carattere precettivo e procedimentale che non dispongono né richiedono alcun adeguamento né incidono sotto il profilo economico sulla finanza pubblica. Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e i soggetti destinatari della direttiva (UE) 2017/1371.

**Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, la lettera d) del comma 1 è stata modificata al fine di coordinare le previsioni della lettera in questione con le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge n. 3/2019, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2019, la quale, nel modificare l'articolo 322-bis c.p., ha già esteso l'ambito soggettivo di applicazione del reato di corruzione passiva ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblici servizi appartenenti ad organizzazioni pubbliche internazionali, ampliando, inoltre, l'ambito oggettivo dei reati di corruzione passiva mediante la soppressione delle parole: « in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» previste dall'articolo 322-bis c.p. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Si segnala che al comma 2 dell'articolo in esame, il presente schema di decreto stabilisce che i decreti legislativi per l'attuazione della citata direttiva (UE) 2017/1371 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, il comma 3 contiene la clausola d'invarianza, in base alla quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si specifica che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si confermano gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo o procedimentale.

Nello specifico, sotto il profilo finanziario, si rileva che il provvedimento in esame, è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, soprattutto laddove si introduce la perseguibilità di reati di frodi fiscali di particolare gravità o compiuti attraverso una rete di organizzazioni criminali, per i quali sono previste sanzioni di importi elevati dalle quali deriverà un maggior gettito in entrata per l'erario, allo stato non quantificabile. Inoltre, altri effetti positivi affluiranno alla finanza pubblica grazie ai provvedimenti cautelari di sequestro preventivo che congeleranno i beni di soggetti implicati in questioni penali-tributarie nonché dai collegati provvedimenti di confisca che attingeranno su vari fronti (si pensi alle somme di dubbia provenienza della confisca allargata) dai patrimoni delle persone prevenute e condannate a seguito dei sopracitati illeciti fiscali.

La nuova normativa non comporta un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

**L'articolo 4** contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939 del Consiglio 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO».

Il Regolamento citato costituisce un'importante novità nello scenario processuale continentale e nasce dalla necessità di incrementare e rendere più efficiente, tramite la costituzione di un'autorità *ad hoc*, la persecuzione di reati potenzialmente molto dannosi per l'Unione, per i quali gli Stati membri dispongono di apparati di contrasto limitati e frammentari, rispetto alla dimensione transfrontaliera degli stessi.

L'obiettivo del rafforzamento della cooperazione trova infatti ragione nella constatazione, presente fin dalla proposta originaria di Regolamento, di quanto l'attività di repressione condotta dai soli Stati, seppur coadiuvati da *Eurojust*, *Europol* e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), risulti comunque deficitaria di un compiuto livello di coordinamento, cooperazione e scambio di

Prot: RGS 0213539/2019

informazioni che solo un organismo unitario può assicurare per garantire l'adeguato livello di protezione e contrasto.

Da qui l'istituzione della Procura Europea che avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per il recepimento della quale è conferita una delega con principi e criteri specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2018 di cui trattasi.

Va notato da subito che l'operatività dell'EPPO - che secondo quanto indicato nell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1939, è organo dell'Unione ed avrà sede a Lussemburgo - è fissata a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo l'esplicito richiamo contenuto nel Regolamento citato che stabilisce che debbano decorrere "almeno tre anni" dall'entrata in vigore del Regolamento stesso, che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2017, è entrato in vigore il 20 novembre 2017.

La struttura e la composizione dell'EPPO ha una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli uno centrale ed uno decentrato.

A livello centrale la sua composizione è formata dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai suoi sostituti, dai procuratori europei (almeno uno per ciascun Stato partecipante) e dal direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il livello decentrato è composto dai cd. procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante, hanno la caratteristica di essere parte integrante dell'EPPO, ma potranno continuare ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali.

Il procuratore capo viene nominato secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento attraverso una procedura gestita dall'apposito Comitato di selezione che propone una rosa tra i candidati fornita dagli Stati membri al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Il collegio, che si riunisce periodicamente, è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per stato membro. Si segnala che la delega normativa, **al comma 3, lettera a)** del presente articolo, prevede che deve essere individuata, a livello nazionale l'autorità competente a designare i tre candidati che potranno concorrere alla nomina di "procuratore europeo" - in qualità di membro del predetto collegio - nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento. Da notare che il collegio adotta il regolamento dell'EPPO secondo quanto indicato dal comma 4 dell'articolo 9, che dovrà disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi nonché meglio definire la struttura e le attività interne e di collegamento della stessa.

Si rappresenta, come precisato al comma 4 del presente articolo, che fino all'attuazione delle disposizioni da adottare alla luce del criterio di delega sopra previsto al comma 3 lett.a), la scelta della terna di procuratori europei è affidata al Ministro della giustizia, nell'ambito della rosa di nove candidati proposta dal Consiglio Superiore della Magistratura, evidenziando che tale proposta non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai medesimi procuratori europei si applica il regime previsto dall'articolo 96 del Regolamento 2017/1939 UE in qualità di funzionari dell'Unione europea. La procedura di designazione di cui al presente comma è regolata dalle pertinenti disposizioni della legge 14 marzo 2005, n. 41 in quanto compatibili. Anche per il procuratore europeo, così nominato, si adotta la previsione di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 6 novembre 2012, n. 190 inerente la deroga all'applicabilità dei commi da 66 a 72 dello stesso articolo 1 della citata legge, equiparando il personale dell'EPPO ai componenti delle Corti internazionali.

Le "camere permanenti", il cui numero non è stato ancora precisato perché avviene su proposta del procuratore capo europeo e in conformità al Regolamento interno dell'EPPO, sono composte dagli stessi procuratori europei e si occupano di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali svolte dai procuratori europei delegati.

Prot: RGS 0213539/2019

Quanto ai procuratori europei, va segnalato che tra le funzioni e i compiti assegnati, questi svolgono quello di collegamento e di “canale di informazioni” tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati.

Occorre notare che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell’Unione, in qualità di agenti temporanei dell’EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni ad accessori ed indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell’EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell’Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell’organismo.

Con riferimento alla competenza per materia l’EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un’organizzazione criminale, se l’attività del “gruppo” è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento *de quo* che demanda riguardo alla competenza ai reati definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. PIF).

Si noti che qualora il danno per gli interessi finanziari dell’Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l’intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti comunitari, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Con riferimento alla struttura dell’EPPO va evidenziato che dal vertice costituito dal procuratore capo, e dai livelli di controllo intermedio costituiti dai procuratori europei e dalle camere permanenti, sempre organi dell’Unione, i soggetti che operano sul territorio per conto dell’Ufficio sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio dell’azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo status conferito loro dal regolamento EPPO.

I procuratori delegati sono infatti magistrati che mantengono la loro appartenenza all’organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non gli impedisca di assolvere agli obblighi derivanti dall’incarico sovranazionale; questi sono responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avocazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, in ciascuno Stato aderente alla costituzione della procura europea devono essere nominati due o più procuratori delegati, in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi ed il procuratore capo, accordo che avrà ad oggetto anche la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato (*comma 3.lett. b del presente articolo*). **Nel corso dell’esame in prima lettura della Camera dei deputati, dalla lettera b) è stato eliminato il limite massimo di 10 procuratori europei delegati designabili nel sistema nazionale, dando al Governo la possibilità, in sede di esercizio della delega, di nominare un procuratore europeo delegato per ciascun distretto di Corte d’Appello.** Innanzitutto, deve segnalarsi che tali procuratori europei delegati, attesa l’attinenza dei reati con quelli nazionali perseguiti dai procuratori presso i tribunali ordinari, saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli uffici di tribunale indicati e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario. Tuttavia, sono figure dotate di loro specificità, in quanto, attenendosi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale, devono operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni. A tal riguardo, quindi, sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore europeo delegato perché cooperi con i procuratori europei delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza. Altri punti della delega riguardano la possibilità di assunzione della prova con iniziative autonome in attesa del vaglio del procuratore europeo capo e la possibilità di seguire il procedimento anche in fase d’impugnazione e di legittimità nonché di intervenire sugli obblighi di denuncia da parte della

Prot: RGS 0213539/2019

polizia giudiziaria e di segnalazione dei reati da parte degli uffici del pubblico ministero qualora i reati perseguiti siano potenzialmente di competenza dell'EPPO. Ai fini della completa applicazione della normativa internazionale si rende, pertanto, necessaria una modifica ed implementazione sia delle norme del diritto processuale penale che di norme ordinamentali del sistema giuridico nazionale, mentre altri interventi s'impongono in materia disciplinare e di trasferimenti ed eventuali rimozioni dall'incarico e, anche, in tema di valutazione di professionalità.

**Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, la lettera d) del comma 3, aggiunta dalla Camera dei deputati, è stata soppressa. Tale modifica apportata in seconda lettura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione, in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni agli emolumenti accessori ed alle indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.**

Per garantire un'efficiente ripartizione delle predette competenze sia a livello funzionale che territoriale, si formula l'ipotesi prudenziale della nomina di 26 procuratori europei delegati (1 per ogni distretto di Corte d'Appello) e si stima per gli stessi un numero pari a 2 missioni mensili della durata di 3 giorni ciascuna come da tabella di seguito riportata:

**EPPO - Rimborso spese per il trattamento di missione nazionale dei Procuratori Europei Delegati**

Numero Procuratori europei delegati EPPO	Aereo A/R	Costo aereo totale unitario mensile (2 missioni)	Alloggio (gg)	Vitto (gg)	Totale vitto e alloggio (gg)	Numero giorni per la missione	Missioni mensili	Costo vitto e alloggio unitario mensile	Totale costo missione per singolo procuratore europeo delegato (mensile)	Totale annuo missione per singolo procuratore europeo delegato (11 mesi)	ONERE COMPLESSIVO ANNUO (10 Procuratori europei)
26	300,00	600,00	150,00	61,10	211,10	3	2	1.266,60	1.866,60	20.532,60	533.847,60

Al riguardo si specifica, che l'onere finanziario relativo all'anno 2020, in considerazione della decorrenza dell'EPPO prevista a partire dal novembre dell'anno 2020 è da determinarsi in 2/12 dell'onere annuo a regime (pari a euro 88.974,60). Pertanto, secondo la stima prudenziale sopraesposta, la spesa annuale per i 26 PED è pari ad euro 533.847,60 onere che, come espressamente indicato nel comma 4, con decorrenza dall'anno 2020, potrà essere sostenuto attraverso specifica autorizzazione di spesa.

In relazione a quanto sopra evidenziato, con riferimento all'onere, il comma 5 del presente articolo prevede infatti che, per l'attuazione della delega è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848, a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Pertanto, si assicura che, ad eccezione degli oneri attinenti le spese autorizzate, come sopra specificatamente descritte, l'espletamento dell'attività giurisdizionale prevista dal presente articolo, potrà essere sostenuto nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

**L'articolo 5** contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Il Regolamento citato introduce una procedura univoca per il sequestro conservativo di depositi bancari superando le attuali disomogeneità derivanti da differenti regolamentazioni proprie degli Stati membri. La funzione del nuovo istituto europeo è, infatti, quella di assicurare una tutela uniforme dei crediti pecuniari attraverso una misura *lato sensu* cautelare, facoltativa, alternativa e speciale rispetto ai sequestri conservativi nazionali.

Nello specifico, con tale tipologia di ordinanza, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore», che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro.

Lo scopo della predetta misura è, quindi, dichiaratamente quello di far sì che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore, senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo.

Va rilevato che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l'esecuzione della misura.

In estrema sintesi, si rappresenta che, nei casi transazionali, il creditore può chiedere al giudice, competente per il merito della causa, di emettere l'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credito risultante da atto pubblico. Si rappresenta che l'ordinanza in questione può essere richiesta parallelamente o in cumulo con misure conservative nazionali, con l'obbligo di dichiararlo nella richiesta.

Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto si rileva in via preliminare, il carattere precettivo e procedurale della norma che non produce effetti per la finanza pubblica.

Nel dettaglio va specificato che secondo quanto previsto dal regolamento *de quo* n. 655/2014, nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati, che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro - di qualsiasi valuta - siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali, ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-i c.p.c. (introdotto dal decreto - legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di € 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta

Prot: RGS 0213539/2019

decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire “un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un’ordinanza e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa”.

Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell’ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Al riguardo, si segnala che, con la disposizione contenuta al comma 3 lett. i) punto 3 si applicano, anche ai procedimenti previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014, gli importi stabiliti dall’articolo 13, comma 1, del citato testo unico D.P.R. 115 del 2002. Anche in ordine ai ricorsi avverso l’ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002, segnatamente: le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all’articolo 13, comma 3, per i procedimenti di cui agli articoli 8, 33, 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; gli importi di cui all’articolo 13, comma 1, per i procedimenti di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014.

Sotto il profilo finanziario si rileva, pertanto, che il provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabile, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c., sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire, allo scopo applicando i corrispettivi previsti dai deputati articoli del D.P.R. n. 115/2002.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell’ordinanza, si osservano effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato recati dall’adeguamento al Regolamento “*de quo*”, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo-sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l’introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche.

Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si segnalano in particolare gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia a legislazione vigente alla U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. “Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” - Azione: Funzionamento uffici giudiziari, sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari” che reca uno stanziamento di euro 257.581.728 per l’anno 2019, di euro 261.691.728 per l’anno 2020 e di euro 262.641.728 per l’anno 2021.

La nuova normativa non comporta un’estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle autorità inquirenti e giudicanti e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Si fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari”, iscritto nello stato di previsione della spesa di questa amministrazione alla Missione 6 – U.d.V. 1.2 – Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l’anno 2018, di euro 275.581.728 per l’anno 2019 e di euro 276.191.728 per l’anno 2020.

Prot: RGS 0213539/2019

L'articolo 6, introdotto in seconda lettura dal Senato, delega il Governo al compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e prevede altresì, nelle more dell'esercizio di tale delega, disposizioni di diretta attuazione che, in conformità alla citata decisione, rendono facoltativi, anziché obbligatori, i motivi che possono giustificare il rifiuto a consegnare soggetti per i quali sia stato emesso un mandato di arresto europeo da un altro Stato membro.

Il mandato di arresto europeo è una decisione giudiziaria che uno Stato appartenente all'Unione Europea (Stato membro di emissione) emette in vista dell'arresto e della consegna, da parte di altro Stato membro (Stato membro di esecuzione), di una persona affinché possa essere esercitata l'azione penale ovvero possa essere data esecuzione a una pena o a un'altra misura che priva della libertà personale.

Con la legge n. 69/2005 si è andata quindi a sostituire l'antecedente disposizione sulla estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, introducendo una nuova disciplina sulla consegna tra autorità giudiziarie di soggetti che hanno subito una sentenza passata in giudicato o nei confronti dei quali è stata applicata una misura cautelare, al fine di renderla più semplice.

Tuttavia, si rappresenta che la disciplina recata dalla succitata legge è stata fonte di problematiche soprattutto riguardo all'applicabilità dei motivi di rifiuto c.d. "obbligatori" della consegna del soggetto destinatario di mandato di arresto, motivi che, al contrario, il diritto dell'Unione prevede come facoltativi affidandoli alla discrezionale valutazione dell'autorità giudiziaria. Tra i motivi obbligatori sopra indicati vi è soprattutto quello previsto all'articolo 18 della suddetta legge relativo al rifiuto della consegna in esecuzione di mandato avente ad oggetto reati commessi anche solo in parte nel territorio dello Stato italiano. Tale tipologia di rifiuto è tra le cause più frequenti di rigetto del mandato di arresto europeo da parte dello Stato italiano e, a causa dell'automatismo con cui viene data applicazione al criterio indicato è suscettibile di compromettere importanti indagini condotte anche mediante l'ausilio di squadre investigative comuni, alle quali partecipano personale di altri Stati con coinvolgimento di mezzi e risorse finanziarie estere.

L'articolo in esame è, quindi, finalizzato a ridefinire la disciplina dei motivi di rifiuto della consegna delle persone interessate dal MAE, in aderenza alla decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 (2002/584/GAI) - la quale già operava una distinzione tra motivi obbligatori e motivi facoltativi di rifiuto - almeno transitoriamente, in attesa dell'attuazione del principio di delega che consenta al Governo di intervenire sulla materia per restituire efficacia al principio del mutuo riconoscimento. Viene, pertanto, riscritto l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005 in relazione alla casistica dei motivi di rifiuto obbligatorio, mentre con l'introduzione dell'articolo 18-bis sono previsti i motivi di rifiuto facoltativo della consegna, tra i quali viene ricompreso anche il caso di reati commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano o in luogo a questo assimilato, ovvero reati che sono commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, qualora la legge italiana non consenta l'azione penale per tali reati se commessi fuori dal suo territorio.

Si rappresenta che l'articolo in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata.

Si conferma, pertanto, che le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle presenti disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

L'**articolo 7** contiene principi e criteri direttivi al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Tali disposizioni recanti criteri di delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

L'**articolo 8** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, c.d. direttiva DRM - *dispute resolution mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La direttiva DRM si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS OCSE/G20 dall'Azione 14 - volta ad una maggiore efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni - e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti, fatta a Parigi il 7 giugno 2017, che modificherà le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia secondo il minimum standard previsto dalle Azioni del predetto Progetto BEPS.

Costi della Procedura

Quantificazione dei costi dei compensi del collegio arbitrale.

L'articolo 12 (Costi della Procedura) della direttiva (UE) 2017/1852 prevede che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

L'articolo 8 prevede che la Commissione consultiva sia composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

La regola generale prevista dall'articolo 10 prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (*Independent Opinion*).

Ipotesi "*independent opinion*"

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascun Stato.

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Si stimano spese per una missione del Collegio in 21.500 euro -  $5 \times [10 \times (80 + 250) + 1000]$ .

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Prot: RGS 0213539/2019

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "*independent opinion*" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "*independent opinion*", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato.

L'articolo 10 della Direttiva prevede la possibilità per gli Stati di adottare una commissione alternativa per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (*Final offer*) rispetto alla Commissione consultiva prevista dall'articolo 8.

Ipotesi "*Final offer*".

Si ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale.

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è pari a 2.500 euro (1.000 euro x 5)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea siano circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25).

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

80 euro al giorno, per due pasti;

250 euro al giorno, per l'albergo;

1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro -  $3 \times [5 \times (80 + 250) + 1.000]$ .

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure (25), si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati ammontano a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrali di tipo *Final Offer*, comprensivo delle spese di missione, ammonta a 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Independent Opinion* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 893.750 euro.

In alternativa qualora tutte le procedure fossero decise con la metodologia *Final Offer* il costo complessivo per ogni Stato della fase arbitrale ammonterebbe a 286.875 euro.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che è dotato delle sufficienti disponibilità.

Il **comma 4**, aggiunto in prima lettura dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 9** conferisce una delega al Governo finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1129, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel TUF e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagine, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento prospetto.

Prot: RGS 0213539/2019

Si rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 10** reca una delega finalizzata a modificare la normativa nazionale contenuta nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) al fine di adeguarla alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, pubblicato nella GUUE del 30.6.2017.

Le modifiche legislative da apportare al TUF non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitori di regimi giuridici vigenti.

Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti di:

- autorizzare la gestione di un fondo di investimento da parte di un gestore e di approvare il regolamento del fondo;
- iscrivere i gestori autorizzati nell'apposita sezione degli albi previsti dal TUF;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dai gestori la notifica prevista per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
- ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore la notifica per la commercializzazione in Italia agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio.
- adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA;
- ricevere il prospetto, e le relative modifiche;

Esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati; si tratta, pertanto di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM.

Si rammenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. Le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati.

Per quanto sopra riportato, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Avendo le disposizioni del presente articolo sostanzialmente connotati di neutralità finanziaria, al comma 4 viene prevista l'usuale clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al fine di dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di sementi, di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine del riordino e della semplificazione normativa per dare applicazione alle disposizioni del regolamento (UE)

Prot: RGS 0213539/2019

2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e per l'effettuazione dei controlli ufficiali in applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che ha istituito il nuovo regime fitosanitario europeo, entrerà in vigore il 14 dicembre 2019 per dare modo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.

Il nuovo regime, pur mantenendo le architetture di base preesistenti, modifica profondamente la modalità di intervento sulle emergenze fitosanitarie mediante l'elaborazione di specifici Piani di emergenza, il rafforzamento dei controlli, la modifica della struttura del passaporto delle piante, ma, soprattutto, attraverso una maggiore responsabilità per gli operatori professionali in un'ottica di tracciabilità totale.

A decorrere dal 14 dicembre 2019 entrerà in applicazione anche il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che definisce le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali anche, tra l'altro, in materia di sanità delle piante in applicazione del citato regolamento (UE) 2016/2031.

Per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti sopraindicati, appare necessario un riordino normativo del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), istituito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte.

La disposizione in questione è finalizzata sia all'adeguamento normativo nei settori sopra richiamati, la cui disciplina di base ha subito nel tempo numerose modifiche ed integrazioni a causa del susseguirsi dei regolamenti dell'Unione europea in materia e all'attuazione dei nuovi obblighi introdotti a livello europeo in ambito fitosanitario e dei controlli ufficiali sia alla riorganizzazione delle disposizioni nazionali, non soltanto risalenti ma anche obsolete.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 12** reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio - regolamento sui controlli ufficiali.

Il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del *corpus* normativo esistente ed ha abrogato ben dieci provvedimenti di matrice europea.

L'obiettivo è di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari e fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti.

Prot: RGS 0213539/2019

Inoltre, l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 comporterà il necessario adeguamento delle disposizioni vigenti a livello nazionale che andranno revisionate o integrate, individuando quale unica Autorità competente il Ministero della Salute, nei settori di competenza.

La delega è finalizzata a modificare la normativa nazionale in contrasto con la nuova formulazione. Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 13** contiene una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 e della decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

La direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (di seguito EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Nel corso del 2017, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico per attività connesse al sistema ETS, mentre la restante parte è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'Ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera i), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio, i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS, (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

Si riporta, di seguito, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

50% proventi aste	anno	disponibilità
-------------------	------	---------------

Prot: RGS 0213539/2019

€ 213.213.757,42	2013	2014
€ 201.011.552,57	2014	2015
€ 263.867.567,13	2015	2016
€ 203.251.736,27	2016	2017

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b), si richiamano le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema.

Infine, il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

L'**articolo 14** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

**Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, il Governo è stato incaricato di valutare la possibilità di realizzare un unico sistema di gestione dei rifiuti che includa i rifiuti di pile e accumulatori con quelli di apparecchiature elettriche.**

**Con riferimento al punto n. 4) del criterio di cui alla lettera c) del comma 1, inserito nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato che prevede misure che favoriscano il ritiro, su base volontaria, « uno contro zero » dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), si rappresenta che la misura non impatta sulla finanza pubblica in quanto le misure, anche di carattere economico, saranno poste a carico dei produttori nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**In seconda lettura è stato pure introdotto il punto 6) al criterio di cui alla lettera c) del comma 1 contenente l'indicazione a disciplinare il fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.**

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 15** definisce i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

**Nel corso dell'esame in seconda lettura della 14<sup>a</sup> Commissione si è deciso d'integrare un criterio direttivo nell'esercizio della delega che consenta la definizione di modalità, criteri generali ed obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento dei target fissati dalla direttiva citata, in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.**

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della

Prot: RGS 0213539/2019

stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 16** definisce i principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, di modifica della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi.

Il **comma 1** detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In particolare, si prevede che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi:

**lettera a):** riformare il sistema di responsabilità estesa del produttore. **Nel corso dell'esame in seconda lettura della 14<sup>a</sup> Commissione si è adottata la riformulazione del punto 6) del comma 1 prevedendo che nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, l'informazione sia univoca, chiara ed immediata e riguardi non solo l'attività di riutilizzo e di recupero dei rifiuti, ma anche l'attività di raccolta differenziata.**

**lettera b):** modificare ed estendere il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti; **durante l'esame in seconda lettura del Senato, il sistema di tracciabilità informatica è stato finalizzato ad agevolare l'adozione di analisi di sostenibilità ambientale ed economica;**

**lettera c):** riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni dei rifiuti e degli imballaggi di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale;

**lettera d):** razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario;

**lettera e):** riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. **Nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, è stata prevista, con riferimento alla disciplina dell'end of waste, la garanzia, nelle more dell'adozione delle linee guida nazionali, del rinnovo delle autorizzazioni in corso e l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate.**

**Con riferimento al numero 2 della medesima lettera e) che istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta che il costo stimato per la realizzazione del database ammonta a circa 100.000 euro. Tenuto conto che il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti previsto all'articolo 6 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 (c.d. DL semplificazioni) gestito dalla medesima Direzione del Ministero non è stato ancora istituito, le risorse destinate a tale registro dal comma 3-*quater* del citato articolo per l'anno 2019, saranno riprogrammate al fine di consentire la realizzazione anche del registro nazionale delle autorizzazioni oggetto della norma in esame, senza pertanto determinare ricadute negative sulla finanza pubblica.**

**Gli eventuali oneri per interventi di manutenzione, laddove necessari, saranno coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente sullo specifico capitolo di bilancio 4111/8 "spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature" iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gestito dalla Direzione generale per i rifiuti e inquinamento (che, ai sensi del DPCM 19 Giugno 2019, n. 97, di riorganizzazione del Ministero, sarà rinominata Direzione generale per l'economia circolare), competente in materia.**

**lettera f):** prevedere e agevolare l'impiego di appositi strumenti e misure per favorire il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili;

Prot: RGS 0213539/2019

**lettera g):** prevedere che entro il 31 dicembre 2020 i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su tutto il territorio nazionale, nonché misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici; **durante l'esame in seconda lettura del Senato, è stato previsto che entro la medesima data occorrerà prevedere misure atte ad incentivare pratiche di compostaggio di prossimità, come quello domestico e di comunità.**

**Con riferimento a tali misure di incentivazione, si rappresenta che eventuali forme di incentivo economico saranno poste a carico della TARI corrisposta dagli altri utenti del servizio, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo a carico dei soggetti destinatari della TARI secondo la logica tariffaria della copertura dei costi.**

**lettera h):** prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati;

**lettera i):** riformare la disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti anche regolamentando le modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;

**lettera l):** riordinare l'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo;

**lettera m):** razionalizzare il sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto;

**lettera n):** disciplinare la raccolta di particolare tipologie di rifiuti presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che danno origine a tali rifiuti.

Il **comma 2** indica il Ministro competente all'adozione dei decreti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 17** contiene la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, che avverrà apportando le dovute modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e, comunque, non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate; pertanto, non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione,

Prot: RGS 0213539/2019

permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcuna incombenza, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 18** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della comunità e relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri. L'attuazione comporterà la modifica del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare nei commi 10 e seguenti dell'articolo 8, e l'abrogazione delle vigenti disposizioni (decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999) non adeguate alle sopraggiunte esigenze di coordinamento e armonizzazione, al fine di ridefinire il nuovo assetto normativo alla luce delle nuove tecnologie a supporto.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica. Anche in relazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera b), si conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Le richieste deleghe di adeguamento delle disposizioni normative esistenti (decreto legislativo n. 196 del 2005) nascono dall'esigenza di allineare l'attuale cornice legislativa nazionale ai nuovi requisiti in materia di comunicazioni del numero delle persone a bordo delle navi passeggeri, in alternativa all'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale istituita a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE. Tali adeguamenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto si tratta di modifiche tecniche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità. Gli eventuali allineamenti tecnici, anche qualora dovessero risultare necessari a predisporre un sistema di comunicazione nave/terra per comunicare/ricevere dichiarazioni in merito al numero di persone imbarcate, saranno a carico delle Compagnie di Navigazione/Società di armamento, proprietarie dei sistemi medesimi, senza alcun onere in capo alla pubblica amministrazione.

In tema di potestà sanzionatoria, si evidenzia che le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcun onere, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 19** contiene la delega per la predisposizione di uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 sulla sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea, apportando le dovute modifiche alle pertinenti norme dell'ordinamento vigente.

Prot: RGS 0213539/2019

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Le competenze attribuite al Capo del Compartimento marittimo in tema di illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 è dettata dalla specificità tecnica della tipologia delle violazioni. Pur non essendo possibile determinare ex ante il numero delle sanzioni amministrative che potranno essere irrogate alla luce della normativa in questione, si evidenzia che le stesse non costituiscono fonte di criticità nel quadro delle capacità di trattazione delle pratiche cui l'Amministrazione è in grado di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Capo del Compartimento marittimo esercita già la funzione sanzionatoria per altre materie (pesca, diporto, sicurezza della navigazione, etc.) per cui è già dotato di uffici che, per competenze e dotazioni, sono in grado di svolgere la funzione in esame. A ciò occorre aggiungere che a seguito della contestazione delle infrazioni previste dalla normativa in questione, permane in capo al trasgressore la facoltà di definire il contenzioso, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione, quindi senza l'avvio del procedimento sanzionatorio ed estinguendo immediatamente il procedimento medesimo, senza alcuna incombenza, in tal caso, in capo al Capo del Compartimento marittimo.

L'**articolo 20** contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

La direttiva 2013/59/Euratom reca le norme fondamentali ed uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Essa si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione "in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine".

Tale direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

La direttiva 2013/59/Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.

L'ampio e consolidato quadro giuridico vigente per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, è basato principalmente sulle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom.

In particolare, per quel che riguarda le esposizioni in ambito medico, è vigente il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 che recepisce le disposizioni della direttiva 97/43/Euratom. Nel settore delle sorgenti sigillate e ad alta attività e sorgenti orfane, è vigente il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recepimento della direttiva 2003/122/Euratom. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (apportate in primo luogo dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241) reca altresì le disposizioni derivanti dalla direttiva 96/29/Euratom su sistema regolatorio, protezione dei lavoratori e del pubblico, emergenze, oltre che dalla direttiva 89/618/Euratom sull'informazione della popolazione e dalla direttiva 90/641/Euratom sui lavoratori esterni.

Prot. RGS 0213539/2019

Per l'esercizio della delega sono stati, **in oltre**, conferiti i seguenti principi e criteri specifici:

- prevedere, a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive e dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, obblighi di registrazione e comunicazione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti radioattivi all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;
- provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto;
- prevedere il mantenimento, ove già previste dalla normativa nazionale vigente, delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva 2013/59/Euratom;
- procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti, **con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario, come stabilito dalle modifiche apportate in seconda lettura dal Senato.**
- prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230;
- provvedere alla razionalizzazione e alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi;
- nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, garantire i più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche;
- provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni;
- destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
- adottare un nuovo Piano nazionale radon che, sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate.

Considerata la *ratio legis* della direttiva, non si può non immaginare che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento, oltreché dello scrivente Ministero, di altri Dicasteri. Anche a tale riguardo sono stati predisposti i richiamati principi e i criteri direttivi in relazione ai quali si rappresenta quanto segue.

Si rende necessario procedere alla modifica del decreto legislativo n. 230 del 1995, **anche prevedendone l'abrogazione, come stabilito dalle modifiche apportate in seconda lettura nel corso dell'esame del Senato, in modo da introdurre un nuovo testo normativo che attui tutte le** disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom; si prevede, inoltre, la contestuale abrogazione del decreto legislativo n. 187/2000 e del decreto legislativo n. 52/2007, assumendo un principio di

Prot: RGS 0213539/2019

invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso la coproponenza dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interni, degli affari esteri, delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati.

E' utile ad ogni modo precisare che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/Euratom, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti, per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

L'**articolo 21** contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.

La valutazione di impatto realizzata in preparazione del Regolamento stima che circa 300 commercianti e una ventina di fonderie/raffinerie dell'Unione importano minerali metalliferi e metalli ricavati da stagno, tantalio, tungsteno e oro, oggetto del Regolamento, e che oltre 100 produttori di componenti dell'UE importino metalli derivati. A livello mondiale esistono circa 140 fonderie d'oro e 280 raffinerie per gli altri tre minerali. Questa stima non include altri operatori economici che potrebbero trovarsi a ricoprire il ruolo di "importatori" in situazioni specifiche pur essendo, ad esempio, produttori di beni.

In considerazione delle disposizioni del Regolamento, che si riferiscono al ruolo degli importatori lungo tutta la catena di approvvigionamento e, dunque, implicano il coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nelle attività di commercio e lavorazione, si esortano i commercianti (che acquistano dagli importatori) e coloro che sono coinvolti in attività di lavorazione di metalli e minerali a dotarsi dello stesso sistema di analisi di rischio e a richiedere certificazioni agli importatori presso cui si riforniscono. La Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio (JOIN 2014) 8 final, "*Approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio - Verso un approccio integrato dell'UE*" quantifica l'ambito e la consistenza dei settori industriali che partecipano al commercio o alla lavorazione dei summenzionati minerali, incluse le imprese nella catena di approvvigionamento, e cita quali settori prevalentemente impattati l'industria automobilistica, l'elettronica, l'industria aerospaziale, il settore degli imballaggi, l'edilizia, l'illuminazione, l'industria dei macchinari e delle attrezzature industriali, oltre alla gioielleria<sup>1</sup>. Secondo dati derivanti dallo studio alla base della predetta Comunicazione le aziende UE potenzialmente interessate sarebbero circa 880.000, per la maggior parte di piccole o medie dimensioni.

La stima del numero di importatori e dei relativi volumi di minerali importati a livello italiano non risulta di facile operazione data la complessità nella raccolta dei dati e l'ampiezza della portata del Regolamento. Più in dettaglio, l'Allegato I fa riferimento a codici di nomenclatura combinata che presentano difficoltà interpretative, come già segnalato da alcune associazioni di categoria

<sup>1</sup> Sui dati relative alla quantificazione delle imprese coinvolte nelle attività di cui al regolamento ed all'impatto del dello stesso vedasi: "COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT - Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict affected and high-risk areas (COM(2014) 111) (SWD(2014) 52)" e "Assessment of Due Diligence cost, benefit and related effects on selected operators in relation to the responsible sourcing of selected minerals - Final report - Reutlingen/Vienna", 25 September 2013, EC - DG Trade - Autori: Katie Bohme, Katrina Bugajski-Hochriegle, Maria Dos Santos.

Prot: RGS 0213539/2019

nazionali. Inoltre, il Regolamento stesso prevede l'adozione di atti delegati entro il 2020 per stabilire le soglie mancanti di quei minerali e metalli di cui all'allegato I del Regolamento in relazione ad alcuni codici della NC (Nomenclatura combinata) che non sono sufficientemente disaggregati<sup>2</sup>, di conseguenza saranno create nuove suddivisioni in base alla nomenclatura TARIC. Le Autorità doganali dei Paesi membri dovranno quindi utilizzare questi nuovi codici TARIC per rilevare i relativi volumi delle importazioni. Inoltre, in dogana operano intermediari che non rappresentano necessariamente la produzione e le stesse operazioni in dogana possono essere di diversa natura, come importazioni temporanee, immissioni in libera pratica o a transito.

Gli operatori economici, ivi inclusi i soggetti a monte e a valle dell'importatore, hanno espresso interesse per l'approvvigionamento responsabile pur segnalando le notevoli difficoltà e le sfide incontrate all'atto pratico nell'esercizio del dovere di diligenza<sup>3</sup> nella catena di approvvigionamento, data la complessità e lunghezza di tale catena e la specificità dei controlli richiesti, difficoltà ancora più elevata per le piccole e medie imprese.

Tale complessità è rilevata anche dal sistema produttivo nazionale - consultato dal MiSE in fase di stesura del Regolamento e successivamente all'entrata in vigore dello stesso - che dovrà adeguarsi alle disposizioni sia in qualità di importatore, adempiendo agli obblighi previsti, sia come componente della catena di approvvigionamento, dovendo, dunque, assicurare trasparenza e tracciabilità dell'origine dei minerali (art. 2, lettera e). Occorre considerare che le pratiche gestionali richieste dal Regolamento risultano al momento poco diffuse a livello italiano e la loro adozione implica anche una diffusa conoscenza delle evoluzioni in materia a livello internazionale, in particolare in ambito OCSE o presso altri organismi privati.

Le summenzionate preoccupazioni sono state accolte nel Regolamento dove si prevede, in particolare, la predisposizione di una forma di assistenza per le PMI da parte della Commissione. La Commissione dovrebbe assicurarsi che le micro imprese e le piccole e medie imprese beneficino di un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata, nonché dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del Regolamento. Le micro imprese e le piccole e medie imprese stabilite nell'Unione che importano minerali e metalli dovrebbero di conseguenza beneficiare del programma COSME. Strumenti che in ogni caso necessitano di una diffusione di un efficace utilizzo da parte delle PMI italiane.

Il MiSE sarà, dunque, chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre Amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche.

Allo stesso tempo occorre operare (a monte) sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il Regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema.

Tutto quanto sopra considerato e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del Regolamento, il MiSE/autorità nazionale competente procederà a:

- assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione europea nell'attuazione del Regolamento;
- supportare il Comitato per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento (UE) 2017/821, coinvolgendo le altre Amministrazioni competenti (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane) oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse, anche ai fini della relazione da presentare alla

<sup>2</sup> Articolo 1 comma 4 del Regolamento

<sup>3</sup> Cfr. Anche Regolamento, Considerando 15.

Prot: RGS 0213539/2019

Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le notifiche sulle misure correttive e le relazioni sugli obblighi di audit svolti da soggetti terzi indipendenti in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821;

- realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal Regolamento presso il bacino di riferimento;
- divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso: attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del Regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, audit etc);
- progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del Regolamento;
- formare ad hoc le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del Regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale;
- creare una piattaforma web sia front-end per fini informativi presso le imprese e divulgativi presso il pubblico più vasto, sia back-end per la gestione delle attività dell'autorità competente in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli ex-post;
- realizzare, a partire dal 2021, i controlli ex post sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale;
- supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle Piccole e Medie Imprese per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del Regolamento;
- monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del Regolamento a livello europeo.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

**L'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013**

**Il regolamento consente agli Stati membri di mantenere invariati i tassi di cambio dei contingenti tariffari, di agevolare chi effettua frequenti esportazioni di prodotti originari dell'Unione e di fissare importi forfettari per le spese di importazione.**

**In particolare, il comma 1 prevede l'esercizio della delega entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.**

**Il comma 2 reca una disposizione meramente procedimentale.**

**Il comma 3 impone al Governo, nell'esercizio della delega, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente criterio specifico: rivedere le disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, attraverso la modifica, l'integrazione, l'abrogazione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, allo scopo di allinearne il**

Prot: RGS 0213539/2019

**contenuto al quadro giuridico unionale in materia doganale e di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo. L'intervento di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, trattandosi di un riordino di carattere prettamente ordinamentale, non comporta effetti finanziari.**

**L'articolo 23** contiene principi e direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Tale direttiva ha modificato le precedenti con l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più "intelligente" tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

Infatti, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010 la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

A tal fine, sono state introdotte ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030 ed è stato migliorato l'accesso ai finanziamenti per stimolare gli investimenti. Secondo le stime della Commissione europea il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

L'obiettivo generale della direttiva è, quindi, quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuendo al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Gli obiettivi specifici della direttiva sono i seguenti:

- 1) garantire che lo strumento continui a essere utile allo scopo (incrementando i tassi di ristrutturazione, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica negli edifici e inoltre rendendo il parco immobiliare più intelligente, integrando l'evoluzione tecnologica e sostenendo la promozione dell'elettromobilità);
- 2) esaminare la necessità di ulteriori misure di efficienza energetica e di sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici in una prospettiva 2030;
- 3) migliorare l'accesso ai finanziamenti e stimolare gli investimenti.

Stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31/12/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

**L'articolo 24** contiene la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare compiutamente attuazione al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare da questo regolamento discendono

Prot: RGS 0213539/2019

precisi obblighi in carico agli Stati Membri, per l'attuazione dei quali sarà necessario anche modificare alcune disposizioni normative interne.

In sintesi il regolamento (UE) n. 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, quale uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento assume che, per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento o di interruzione di un'infrastruttura di trasporto, è necessario prevedere misure di solidarietà e coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas, in particolare a tutela dei clienti protetti (sostanzialmente coincidenti con i consumatori domestici).

Pertanto la norma prevede la possibilità per il Governo di riordinare il quadro normativo in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, modificando ove necessario le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 e la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. Il Governo è delegato inoltre, in attuazione dei meccanismi di solidarietà, ad individuare i compiti da affidare ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati, nonché a determinare i criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri, anche su indicazione dell'Autorità di regolazione per i soli aspetti di competenza di quest'ultima. Infine è prevista la delega per la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che non dovessero attenersi alle misure adottate in conformità al regolamento (UE) n. 2017/1938.

Con riferimento ad eventuali oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di cui alla norma in esame non vanno ad aggravare il bilancio pubblico; esse infatti contengono la delega al Governo per la predisposizione, con propri decreti legislativi, di criteri direttivi per l'implementazione di meccanismi di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale, sulla scorta di quanto già previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2017/1938. Il coinvolgimento degli operatori e dei gestori del sistema di trasporto sono già contemplati dal Regolamento europeo che prevede altresì la compensazione economica per i soggetti che partecipano alla solidarietà, i cui costi sono a carico dell'Autorità competente dello Stato Membro che richiede la solidarietà. Nel caso in cui sia l'Italia a richiedere l'attivazione del meccanismo di solidarietà saranno previsti metodi di copertura finanziaria per i costi compresi nella compensazione economica, che saranno stabiliti anche con l'Autorità di regolazione.

L'Autorità è, infatti, soggetto istituzionale coinvolto nell'implementazione dei meccanismi di solidarietà per gli aspetti propriamente tariffari. Tale attività rientra nei compiti dell'Autorità di cui alla legge istitutiva dell'Autorità n. 481/1995 ed è finanziata, in base a tale legge, dai contributi dovuti dagli operatori dei settori regolati e versati a copertura dei costi di funzionamento.

Il comma 4 prevede pertanto la consueta clausola di invarianza finanziaria.

**L'articolo 25, introdotto nel corso dell'esame in seconda lettura del Senato, delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/ 73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.**

**L'articolo delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2019/692 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, esercitando la facoltà, prevista dalla direttiva stessa, di rifiutare ai Paesi terzi, che ne facciano richiesta l'accesso alle sezioni italiane dei gasdotti di trasporto completati prima del 23 maggio 2019. L'attuazione sarà esercitata apportando le modifiche necessarie al decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 che ha recepito la direttiva 2009/73/CE, ora modificata dalla direttiva (UE) 2019/692. Le modifiche riguardano, in particolare, la nuova definizione di interconnettore, con la conseguente applicazione del sistema di accesso dei terzi all'infrastruttura di trasporto (cd. Third Party Access) nel caso di**

Prot: RGS 0213539/2019

gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi e modifiche ai meccanismi procedurali del settore regolato, già esistenti, derivanti dall'applicabilità della normativa vigente anche ai gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi. È, altresì, prevista la definizione di specifiche deroghe, nei limiti stabiliti dalla direttiva, per i gasdotti di trasporto che sono stati completati prima della data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2019/692, vale a dire completati prima del 23 maggio 2019.

**Considerata la natura definitoria e procedimentale delle modifiche introdotte dalla direttiva, l'attuazione della stessa sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

L'articolo 26 contiene principi e criteri direttivi specifici per il governo nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159. Tale direttiva reca attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche).

In sintesi, l'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca è volto a garantire che i pescatori godano di condizioni di lavoro dignitose a bordo dei pescherecci per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di lavoro a bordo, condizioni di servizio, alloggio e alimentazione, protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, cure mediche e sicurezza sociale. La norma prevede che il governo, nell'esercizio della delega, assicuri che i provvedimenti introdotti garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta nella promozione di azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna attraverso il contrasto di ogni forma di discriminazione.

Le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della predetta delega costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate, pertanto non comportano nuovi maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

17.8 SET, 2019

Il Ministro Generale dello Stato  
*Fucini*

## ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**TAB. 2.**

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 7 – Competitività e sviluppo delle imprese, programma 7.2 – Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +500.000.000;  
CS: +500.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –500.000.000;  
CS: –500.000.000.

**Tab. 2. 1.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –153.000.000;  
CS: –153.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +153.000.000;  
CS: +153.000.000.

**Tab. 2. 2.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –100.000.000;  
CS: –100.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previ-*

denziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +100.000.000;  
CS: +100.000.000.

**Tab. 2. 3.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –3.000.000;  
CS: –3.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +3.000.000;  
CS: +3.000.000.

**Tab. 2. 4.** Silvestroni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.2 – Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –5.000.000;  
CS: –5.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e*

*pesca, programma 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +5.000.000;  
CS: +5.000.000.

**Tab. 2. 5.** Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

TAB. 3.

*Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +50.000.000;  
CS: +50.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –50.000.000;  
CS: –50.000.000.

**Tab. 3. 1.** Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

TAB. 4.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.1 – Terzo settore (associa-*

zionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +50.000.000;  
CS: +50.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –50.000.000;  
CS: –50.000.000.

**Tab. 4. 4.** Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +600.000.000;  
CS: +600.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –600.000.000;  
CS: –600.000.000.

**Tab. 4. 1.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +500.000.000;  
CS: +500.000.000.

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –500.000.000;  
CS: –500.000.000.

**Tab. 4. 2.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +100.000.000;  
CS: +100.000.000.

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'interno missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –100.000.000;

CS: –100.000.000.

**Tab. 4. 3.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

TAB. 5.

*Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 1 – Giustizia, programma 1.4 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: –80.000.000;

CS: –80.000.000.

**Tab. 5. 1.** Montaruli, Varchi, Maschio, Lucaselli, Lollobrigida, Zucconi.

TAB. 8.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 2.3 – Elaborazione, quantifica-*

*zione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali, apportare le seguenti variazioni:*

CP: +31.631.951;

CS: +31.631.951.

*Conseguentemente:*

*allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: –10.000.000;

CS: –10.000.000;

*allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 6 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche,*

*al programma 6.1 – Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

CP: –11.631.951;

CS: –11.631.951;

*al programma 6.2 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

CP: –10.000.000;

CS: –10.000.000.

**Tab. 8. 1.** Gelmini, Mugnai, Cattaneo, Cortelazzo, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +500.000.000;

CS: +500.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del medesimo Ministero, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori,*

interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

**Tab. 8. 3.** Prisco, Donzelli, Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: -500.000.000;

CS: -500.000.000.

*Conseguentemente al medesimo stato di previsione, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza:*

*al programma 3.2 – Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +250.000.000;

CS: +250.000.000;

*al programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +250.000.000;

CS: +250.000.000.

**Tab. 8. 2.** Gelmini, Mandelli, Pella, Elvira Savino, Marrocco, Battilocchio, Pettarin.

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: -50.000.000;

CS: -50.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

**Tab. 8. 4.** Lucaselli, Lollobrigida, Rampelli, Zucconi.